

Disciplinare di gara per l'affidamento congiunto della progettazione definitiva ed esecutiva e dell'esecuzione dei lavori di realizzazione dell'opera Codice 22014 Cabinovia Metropolitana Trieste Porto Vecchio Carso, finanziato dall'Unione Europea - Next Generation EU Misura M2C2 4.2 Sviluppo trasporto rapido di massa nell'ambito del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR).

Modalità di presentazione, criteri di ammissibilità delle offerte e procedura di gara.

1. PREMESSE

Con determinazione a contrarre n. 3848/2022, è stato autorizzato il ricorso alla procedura aperta con l'applicazione del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, ai sensi degli artt. 60, 95 comma 3 lett. b) del D.Lgs n. 50/2016 (in seguito: Codice) e dell'art. 48, comma 5, della Legge n. 108/2021 nonché nel rispetto degli indirizzi forniti dall'ANAC con le proprie Linee Guida e i Bandi Tipo.

Luogo di esecuzione Trieste. Codice NUTS: ITH44

CIG - 9557614893 - CUP F91B21005050001.

Il Responsabile del procedimento, ai sensi dell'art. 31 del Codice, è individuato nel dott. ing. Giulio Bernetti, Direttore del Dipartimento Territorio, Ambiente, Lavori Pubblici e Patrimonio.

1.2 PIATTAFORMA TELEMATICA

La presente procedura viene svolta, ove non diversamente previsto, attraverso l'utilizzazione di una piattaforma telematica di negoziazione, conforme alle prescrizioni di cui agli artt. 40 e 58 del D. lgs. n. 50/2016 e nel rispetto delle disposizioni di cui al D. lgs. n. 82/2005, mediante la quale verranno gestite le fasi di gara.

In particolare, la procedura viene espletata utilizzando il Portale eAppaltiFVG, accessibile attraverso l'indirizzo <https://eAppalti.regione.fvg.it> (in seguito "Portale"), all'interno della cartella di gara denominata "Affidamento congiunto della progettazione definitiva ed esecutiva, incluso il coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, e l'esecuzione dei lavori di realizzazione dell'intervento denominato Cabinovia Metropolitana Trieste Porto Vecchio Carso, Codice Opera 22014".

Le istruzioni operative per il corretto inserimento in piattaforma della documentazione di gara, nonché per l'utilizzo degli strumenti a supporto sono riportate nel documento denominato "Istruzioni operative per la presentazione telematica delle offerte", reperibile nell'area pubblica "Bandi e Avvisi" del Portale, all'interno dell'iniziativa relativa alla procedura di cui trattasi.

Ai fini della partecipazione alla presente procedura è indispensabile:

- a) la previa registrazione al Portale all'indirizzo <https://eAppalti.regione.fvg.it>
- b) il possesso e l'utilizzo della firma digitale di cui all'art. 1 comma 1 lettera s) del D. lgs. n. 82/2005, rilasciata da un certificatore accreditato e generata mediante un dispositivo per la creazione di una firma sicura, ai sensi di quanto previsto dall'art. 38 comma 2 del D.P.R. 445/2000;
- c) la dotazione hardware e software minima riportata nella homepage del Portale.

Conformemente a quanto previsto dall'art. 52 del D. lgs. n. 50/2016, l'offerta per la procedura, i chiarimenti e tutte le comunicazioni e gli scambi di informazioni relativi alla procedura devono essere effettuati esclusivamente attraverso il Portale e, quindi, per via telematica, mediante l'invio di documenti elettronici sottoscritti con firma digitale.

Con il primo accesso al Portale ("Servizi per gli operatori economici" disponibile alla Home Page del sito) l'operatore economico deve provvedere alla registrazione al Portale medesimo, seguendo le indicazioni ivi contenute. La registrazione al Portale è a titolo gratuito.

L'operatore economico concorrente ha l'obbligo di comunicare in modo corretto i propri dati ed ogni informazione ritenuta necessaria o utile per la propria identificazione (dati di registrazione).

La registrazione al Portale deve essere richiesta unicamente dal legale rappresentante e/o dal soggetto dotato dei necessari poteri per richiedere la registrazione e impegnare l'operatore economico medesimo. In caso di partecipazione alla procedura da parte di RTP/ConSORZI è sufficiente la registrazione della sola impresa mandataria; pertanto, le chiavi per accedere al sistema per la collocazione delle offerte saranno quelle dell'impresa mandataria.

L'operatore economico, con la registrazione e, comunque, con la presentazione dell'offerta, dà per valido e riconosce senza contestazione alcuna quanto posto in essere all'interno del Portale dall'account riconducibile all'operatore economico medesimo; ogni azione inerente l'account all'interno del Portale si intenderà, pertanto, direttamente ed incontrovertibilmente imputabile all'operatore economico registrato.

Gli operatori economici che partecipano alla procedura esonerano espressamente la stazione appaltante ed i suoi dipendenti e collaboratori da ogni responsabilità relativa a qualsivoglia malfunzionamento o difetto relativo ai servizi di connettività necessari a raggiungere, attraverso la rete pubblica di telecomunicazioni, il sistema telematico di acquisizione delle offerte di gara.

2. DOCUMENTAZIONE DI GARA, CHIARIMENTI E COMUNICAZIONI

2.1 DOCUMENTAZIONE DI GARA

La documentazione di gara comprende:

- Determinazione a contrarre n. 3848/2022 con allegato l'elenco degli elaborati;
- pareri acquisiti nel corso della Conferenza di Servizi;
- Bando di gara;
- Disciplinare di gara;
- Patto di Integrità;
- altri allegati: modelli per le dichiarazioni da parte dei concorrenti.

La documentazione di gara è disponibile sul sito internet: bandieconcorsi.comune.trieste.it

Il progetto di fattibilità tecnico- economica è consultabile al seguente percorso:

<https://portovecchio.comune.trieste.it/cabinovia-metropolitana/>

2.2 CHIARIMENTI

E' possibile ottenere chiarimenti sulla presente procedura mediante la proposizione di quesiti scritti, esclusivamente in lingua italiana, da inoltrare tramite l'apposita Area Messaggi della RdO di qualifica attraverso la piattaforma eappalti.regione.fvg.it oppure all'indirizzo riccardo.vatta@comune.trieste.it e/o comune.trieste@certgov.fvg.it entro il 27 gennaio 2023.

Ai sensi dell'art. 74, comma 4, del Codice, le risposte a tutte le richieste presentate in tempo utile verranno fornite almeno 6 giorni prima della scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte (31 gennaio 2023), mediante pubblicazione in forma anonima sul Portale all'interno dell'iniziativa riferita alla procedura di cui trattasi, nonché all'indirizzo internet bandieconcorsi.comune.trieste.it

Non sono ammessi chiarimenti telefonici.

Per chiarimenti relativi alle modalità tecnico operative di presentazione delle offerte sul sistema è possibile contattare il numero verde 800 098 788 (post selezione n. 7) o la casella di posta elettronica supporto.eappalti@appalti.regione.fvg.it

2.3 COMUNICAZIONI

Ai sensi dell'art. 76, comma 6, del Codice, i concorrenti sono tenuti ad indicare, in sede di offerta, l'indirizzo PEC o, solo per i concorrenti avente sede in altri Stati membri, l'indirizzo di posta elettronica, da utilizzare ai fini delle comunicazioni di cui all'art. 76, comma 5, del Codice.

Tutte le comunicazioni tra Stazione appaltante e operatori economici, salvo quanto disposto al precedente punto, si intendono validamente ed efficacemente effettuate qualora rese mediante il Portale, tramite l'Area Messaggi della RdO di qualifica relativa alla presente procedura.

La presenza di una comunicazione nella suddetta Area Messaggi viene notificata via PEC ai concorrenti all'indirizzo indicato in fase di registrazione; il concorrente è comunque tenuto a visionare costantemente l'Area Messaggi della RdO di qualifica e a prendere visione delle comunicazioni

presenti.

Con l'accesso alla RdO di qualifica, ciascun concorrente elegge automaticamente domicilio nell'Area Messaggi.

In via residuale, la stazione appaltante si riserva di effettuare eventuali comunicazioni via PEC senza utilizzo del Portale, facendo riferimento all'indirizzo PEC o, solo per i concorrenti aventi sede in altri Stati membri, l'indirizzo di posta elettronica, indicato dai concorrenti in sede di registrazione al Portale. Eventuali modifiche dell'indirizzo PEC/posta elettronica o problemi temporanei nell'utilizzo di tali forme di comunicazione, dovranno essere tempestivamente segnalate alla stazione appaltante; diversamente la medesima declina ogni responsabilità per il tardivo o mancato recapito delle comunicazioni.

In caso di raggruppamenti temporanei, GEIE, aggregazioni di imprese di rete o consorzi ordinari, anche se non ancora formalmente costituiti, la comunicazione recapitata al mandatario si intende validamente resa a tutti gli operatori economici raggruppati, aggregati o consorziati.

In caso di consorzi di cui all'art. 46 lettera f) del Codice, la comunicazione recapitata al consorzio si intende validamente resa a tutte le consorziate.

In caso di avvalimento, la comunicazione recapitata all'offerente si intende validamente resa a tutti gli operatori economici ausiliari.

3. OGGETTO DELL'APPALTO INTEGRATO E IMPORTI

Mancata suddivisione in lotti

Ai sensi dell'art. 51, comma 1, del Codice il presente appalto non è suddivisibile in lotti in considerazione della natura unitaria ed integrata dell'intervento, della necessità di garantire un coordinamento unico per la complessità e la rilevanza dell'opera da realizzare, di conseguire economie di scala in ragione dell'ingente investimento e di rispettare le scadenze imposte dal PNRR nonché per motivi di opportunità connessi all'organizzazione del cantiere.

L'oggetto dell'appalto è l'affidamento congiunto della progettazione definitiva ed esecutiva, incluso il

coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, e l'esecuzione dei lavori di realizzazione dell'intervento denominato: Cabinovia Metropolitana Trieste Porto Vecchio Carso, Codice Opera 22014.

Ai sensi dell'art. 48, comma 5, della legge n. 108/2021 l'affidamento avviene sulla base del progetto di fattibilità tecnica ed economica di cui all'art. 23, comma 5, del Codice, mediante acquisizione di offerte aventi ad oggetto la realizzazione del progetto definitivo e del progetto esecutivo e il prezzo.

L'importo dell'appalto posto a base dell'affidamento è definito come segue:

n.	Descrizione delle prestazioni	Valore della prestazione in €
A)	Progettazione definitiva (importo al netto di oneri previdenziali)	Euro 1.068.174,96
B)	Progettazione esecutiva (importo al netto di oneri previdenziali)	Euro 473.844,72
C)	Rilievi ai fini progettuali	Euro 122.000,00
D)	Esecuzione dei lavori (compresi gli scavi archeologici riconducibili alla categoria OS25)	Euro 50.353.000,00
	<i>di cui a corpo</i>	Euro 52.017.019,68
	<i>di cui a misura</i>	
E)	Costi per la sicurezza (non soggetti a ribasso)	Euro 754.170,00
	IMPORTO COMPLESSIVO DELL'APPALTO (A+B+C+D+E)	Euro 52.771.189,68
	IMPORTO DELL'APPALTO SOGGETTO A RIBASSO (A+B+C+D)	Euro 52.017.019,68

L'importo a base di gara è al netto di oneri previdenziali e assistenziali e IVA.

Prestazione principale: CPV 45234210-1 Sistemi di trasporto a fune con cabine; secondarie: CPV 71322500-6 Servizi di progettazione tecnica di infrastrutture del traffico; 71520000-9 Servizi di controllo di costruzioni.

CATEGORIE DEI LAVORI

Ai sensi dell'art. 61 del D.P.R. n. 207 del 2010 e in conformità all'allegato "A" al predetto decreto, i lavori sono classificati nella categoria prevalente di opere specializzate "OS 31: IMPIANTI PER LA MOBILITA' SOSPESA" – classifica VIII (illimitata) e sono altresì richiesti i requisiti di cui all'art. 61, comma 6 del D.P.R. 207/2010.

Lavorazione	Categ. e class.	Qualif. Obbl. (si/no)	Importo (€)	%	Indicazioni speciali ai fini della gara	
					Prev. scorp.le / SIOS	
Impianti per la mobilità sospesa	OS31	no	Euro 35.858.000,00	71,21%	Prev.	Subappaltabile ai sensi dell'art. 105 del d.lgs. n. 50/2016, come modificato dall'art. 49 del decreto legge n. 77/2021, convertito dalla legge n. 108/2021.
Edifici civili e industriali	OG1	si	Euro 11.700.000,00	23,23%	Scorp.	Subappaltabile al 100%. Subappalto necessario (qualificante) in carenza di adeguata qualificazione SOA: per le parti subappaltate obbligo di qualificazione nella categoria prevalente.
Impianti per la trasformazione alta/media tensione e per la distribuzione di	OG10	si	Euro 1.520.000,00	3,02%	Scorp.	Subappaltabile al 100%. Subappalto ne-

energia elettrica in corrente alternata e continua ed impianti di pubblica illuminazione						cessario (qualificante) in carenza di adeguata qualificazione SOA: per le parti subappaltate obbligo di qualificazione nella categoria prevalente.
Impianti interni elettrici, telefonici, radiotelefonici e televisivi	OS30	si	Euro 340.000,00	0,68%	Scorp.	Subappaltabile al 100%. Subappalto necessario (qualificante) in carenza di adeguata qualificazione SOA: per le parti subappaltate obbligo di qualificazione nella categoria prevalente.
Impianti di reti di telecomunicazione e di trasmissioni e trattamento	OS19	no	Euro 520.000,00	1,03%	Scorp.	Subappaltabile al 100%. Subappalto facoltativo: nel caso, con adeguata qualificazione nella categoria prevalente.
Verde e arredo urbano	OS24	si	Euro 250.000,00	0,5%	Scorp.	Subappaltabile al 100%. Subappalto necessario (qualificante) in carenza di adeguata qualificazione SOA: per le parti subappaltate obbligo di qualificazione nella categoria prevalente.

Scavi archeologici	OS25	si	Euro 75.000,00	0,15%		Subappaltabile al 100%. Subappalto necessario (qualificante) a prescindere dall'importo: per le parti subappaltate obbligo di qualificazione nella categoria prevalente.
Opere ed impianti di bonifica e protezione ambientale Iscrizione alla categoria n. 9 dell'Albo dei Gestori Ambientali	OG12	si	Euro 90.000,00	0,18%		Subappaltabile al 100%: per le parti subappaltate obbligo di qualificazione nella categoria prevalente.
TOTALE			Euro 50.353.000,00			

È consentito l'avvalimento ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 89 del Codice tranne che per le categorie OS25 e OS30 e per l'iscrizione all'Albo dei Gestori Ambientali.

A seguito delle modifiche apportate all'art. 105, comma 1, del Codice, dall'art. 49, comma 1, lettera b), del decreto legge 31 maggio 2021, n. 77 convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, "A pena di nullità, fatto salvo quanto previsto dall'art. 106, comma 1, lettera d), il contratto non può essere ceduto e non può essere affidata a terzi l'integrale esecuzione delle prestazioni o lavorazioni oggetto del contratto di appalto, nonché la prevalente esecuzione delle lavorazioni relative al complesso delle categorie prevalenti".

Per le lavorazioni di cui alle categorie a qualificazione obbligatoria OG1, OG10, OS30 e OS24, scorporabili in quanto di importo superiore ad Euro 150.000,00, ricorre l'obbligo di specifica qualificazione in proprio o in capo alla mandante di un raggruppamento di tipo verticale (non possono essere eseguite direttamente dall'affidatario in possesso della qualificazione per la sola categoria prevalente, se privo delle relative adeguate qualificazioni). In carenza di specifica qualificazione ai

sensi di quanto precede, il concorrente deve ricorrere all'avvalimento oppure al subappalto qualificante per l'intero importo ad imprese in possesso delle relative qualificazioni (la dichiarazione di subappalto al 100% deve essere resa in sede di offerta a pena di esclusione).

Per le lavorazioni di cui alle categorie a qualificazione obbligatoria OS25 e OG12, di importo inferiore ad Euro 150.000,00, ricorre l'obbligo di specifica qualificazione in proprio o in capo alla mandante di un raggruppamento di tipo verticale (non possono essere eseguite direttamente dall'affidatario in possesso della qualificazione per la sola categoria prevalente, se privo delle relative adeguate qualificazioni). In carenza di specifica qualificazione ai sensi di quanto precede, il concorrente deve ricorrere al subappalto qualificante per l'intero importo ad imprese in possesso delle relative qualificazioni (la dichiarazione di subappalto al 100% deve essere resa in sede di offerta a pena di esclusione).

Il concorrente che non possiede la qualificazione nelle categorie a qualificazione obbligatoria OG1, OG10, OS30 e OS24 deve coprire il requisito mancante, e oggetto di subappalto obbligatorio, con la propria categoria prevalente per importo adeguato.

In ogni caso, l'esecutore (impresa singola o mandante o subappaltatrice) deve essere in possesso della relativa adeguata qualificazione.

Le lavorazioni di cui alla categoria OS19, di importo inferiore al 10% dell'importo complessivo dell'intervento ma superiore ad Euro 150.000,00, sono scorporabili senza obbligo di specifica qualificazione (categoria a qualificazione non obbligatoria: possono essere eseguite direttamente dall'affidatario anche se privo delle relative adeguate qualificazioni).

In tale caso, l'operatore economico deve qualificarsi mediante il possesso dell'attestazione SOA nella categoria prevalente OS31 per importo adeguato alla/e categoria/e non posseduta/e (somma dell'importo della prevalente e della/e categoria/e non posseduta/e).

In caso di subappalto, la relativa dichiarazione deve essere resa in sede di gara al solo fine della successiva autorizzazione (subappalto facoltativo, non qualificante).

CATEGORIE D'OPERA PER PROGETTAZIONE

Le categorie d'opera per la progettazione definitiva ed esecutiva di cui al decreto del Ministero della giustizia del 17 giugno 2016 sono le seguenti:

CATEGORIA D'OPERE D.M. GIUSTIZIA 17.6.2016	ID OPERE D.M. GIUSTIZIA 17.6.2016	CLASSE E CATEGORIA LEGGE N. 143/1949	IMPORTO LAVORI IN €
<i>INFRASTRUTTURE PER LA MOBILITA'</i>	<i>V03</i>	<i>vi/b</i>	Euro 31.308.000,00
<i>STRUTTURE</i>	<i>S03</i>	<i>i/g</i>	Euro 4.550.000,00
<i>EDILIZIA</i>	<i>E03</i>	<i>l/c</i>	Euro 11.570.000,00
<i>IMPIANTI</i>	<i>IB08</i>	<i>iv/c</i>	Euro 2.600.000,00
<i>PAESAGGIO, AMBIENTE, NATURALIZZAZIONE, AGROALIMENTARE, ZOOTECNICA, RURALITA', FORESTE</i>	<i>P01</i>		Euro 250.000,00
IMPORTO TOTALE PRESTAZIONI			EURO 1.434.436,92
SPESE GENERALI DI STUDIO (7,5%)			EURO 107.582,769
TOTALE			EURO 1.542.019,68

L'importo a base di gara è al netto di oneri previdenziali e di IVA ed è stato calcolato ai sensi del D.M. 17.06.2016, applicando uno sconto del 25% considerato il fatto che ci sarà un unico soggetto per la progettazione definitiva ed esecutiva e che l'aliquota di sconto applicata (25%) è quella che si riscontra regolarmente su affidamenti di servizi di ingegneria affidati a terzi da parte dell'Amministrazione comunale.

La prestazione principale è quella relativa alla categoria e ID "V03 – INFRASTRUTTURE PER LA MOBILITA'". Ai suddetti importi per la progettazione, calcolati secondo il D.M. 17.06.2016, si aggiungono i seguenti importi (calcolati sulla base di stime da confronto con attività già effettuate dall'Amministrazione Comunale), per un totale di Euro 122.000,00:

- Eventuale ulteriore valutazione rischio bellico residuo e attività di bonifica Euro 35.000,00,
- Rilievi, accertamenti, indagini Euro 60.000,00,
- Spese per accertamenti di laboratorio e verifiche tecniche previste nel CSA Euro 22.000,00,
- Spese per la comunicazione Euro 5.000,00.

Il corrispettivo dell'appalto (progettazione definitiva ed esecutiva e coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione dei lavori) è determinato interamente a "corpo": lo stesso resterà fisso ed invariabile e non subirà modifiche e/o aggiornamenti in base alle risultanze del costo effettivo dell'opera, alla suddivisione delle lavorazioni nelle diverse categorie di progettazione, all'eventuale suddivisione del progetto in lotti e alle modifiche richieste dalla stazione appaltante. Sono fatte salve le previsioni di cui all'art. 106 del Codice e la clausola di revisione dei prezzi di cui all'art. 29, comma 1, del decreto legge 27 gennaio 2022, n. 4 convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2022, n. 25. L'appalto è finanziato dall'Unione Europea - Next Generation EU Misura M2C2 4.2 Sviluppo trasporto rapido di massa nell'ambito del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR).

4. DURATA DELL'APPALTO E OPZIONI

4.1 DURATA

Per la progettazione definitiva massimo 120 (cento venti) giorni dall'inizio delle attività; per le indagini, studi, rilievi e verifiche integrative massimo 30 (trenta) giorni; per la progettazione esecutiva massimo 60 (sessanta) giorni; per l'esecuzione dei lavori massimo 495 (quattrocento novantacinque) giorni dalla data del verbale di consegna. In ogni caso, i lavori relativi ai montaggi meccanici delle stazioni e ai fusti di linea (come meglio definiti nell'elaborato TS1.0600.05.R.2 Cronoprogramma) devono essere ultimati entro e non oltre il 30.09.2024, data oltre la quale il Comune di Trieste non potrà beneficiare del finanziamento previsto dal D.M. 448/2021. In tal caso, qualora le cause del ritardo siano imputabili a inadempienza dell'Appaltatore, lo stesso dovrà rispondere di tutti i danni conseguenti.

La durata effettiva dell'appalto sarà determinata sulla base dei tempi indicati dall'aggiudicatario nella propria offerta tecnica.

La Stazione appaltante si riserva la facoltà di consegnare le attività in via d'urgenza ai sensi dell'art. 32 comma 8 del Codice.

5. SOGGETTI AMMESSI IN FORMA SINGOLA E ASSOCIATA E CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE

Possono partecipare alla presente gara, in forma singola o associata, gli operatori economici di cui all'art. 45 del Codice e, limitatamente ai servizi attinenti all'architettura e all'ingegneria, gli operatori economici di cui all'art. 46 del Codice purché in possesso dei requisiti di accesso prescritti dai successivi paragrafi. Ai soggetti costituiti in forma associata si applicano le disposizioni di cui agli artt. 47 e 48 del Codice e di cui all'art. 92 del D.P.R. n. 207/2010.

E' ammessa la partecipazione di raggruppamenti temporanei anche se non ancora formalmente costituiti.

È vietato ai concorrenti di partecipare alla gara in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti o aggregazione di operatori economici aderenti al contratto di rete (da ora, aggregazione di retisti).

È vietato al concorrente che partecipa alla gara in raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti di partecipare anche in forma individuale.

È vietato al concorrente che partecipa alla gara in aggregazione di rete di partecipare anche in forma individuale. Le imprese retiste non partecipanti all'aggregazione possono presentare offerta, per la medesima gara, in forma singola o associata.

I consorzi di cui all'art. 45, comma 2, lettere b) e c), del Codice sono tenuti ad indicare, in sede di offerta, per quali consorziati il consorzio concorre; a questi ultimi è vietato partecipare, in qualsiasi altra forma, alla presente gara. In caso di violazione sono esclusi dalla gara sia il consorzio sia il consorziato; in caso di inosservanza di tale divieto si applica l'art. 353 del codice penale.

In alternativa, i consorzi di cui all'art. 45, comma 2, lettera c), del Codice possono eseguire le prestazioni con la propria struttura.

È vietato ai consorziati designati dal consorzio di cui all'art. 45, comma 2, lettere b) e c), del Codice di indicare a loro volta, a cascata, un altro soggetto per l'esecuzione.

Qualora il consorziato designato sia, a sua volta, un consorzio di cui all'art. 45 comma 2, lettera b), del Codice è tenuto anch'esso a indicare, in sede di offerta, i consorziati per i quali concorre; a questi ultimi è vietato partecipare, in qualsiasi altra forma, alla presente gara. In caso di violazione sono esclusi dalla gara sia il consorzio sia il consorziato; in caso di inosservanza di tale divieto si applica l'art. 353 del codice penale.

Le aggregazioni di rete (rete di imprese, rete di professionisti o rete mista) rispettano la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei in quanto compatibile. In particolare:

- a) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica (cd. rete- soggetto), ai sensi dell'art. 3 comma 4-quater del D.L. 10 febbraio 2009, n. 5, l'aggregazione partecipa a mezzo dell'organo comune, che assumerà il ruolo della mandataria, qualora in possesso dei relativi requisiti. L'organo comune potrà indicare anche solo alcuni operatori economici tra i retisti per la partecipazione alla gara ma dovrà obbligatoriamente far parte di questi;
- b) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza ma priva di soggettività giuridica (cd. rete-contratto), ai sensi dell'art. 3 comma 4-*quater* del D.L. 10 febbraio 2009, n. 5, l'aggregazione partecipa a mezzo dell'organo comune, che assumerà il ruolo della mandataria, qualora in possesso dei requisiti previsti per la mandataria e qualora il contratto di rete rechi mandato allo stesso a presentare domanda di partecipazione o offerta per determinate tipologie di procedure di gara. L'organo comune potrà indicare anche solo alcuni operatori economici tra i retisti per la partecipazione alla procedura ma dovrà obbligatoriamente far parte di questi;
- c) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune privo di potere di rappresentanza ovvero sia sprovvista di organo comune, oppure se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione, ai sensi dell'art. 3 comma 4-*quater* del D.L. 10 febbraio 2009, n. 5, l'aggregazione partecipa nella forma del raggruppamento costituito o costituendo, con applicazione integrale delle relative regole (cfr.

Determinazione ANAC n. 3 del 23 aprile 2013).

Per tutte le tipologie di rete, la partecipazione congiunta alle gare deve risultare individuata nel contratto di rete come uno degli scopi strategici inclusi nel programma comune, mentre la durata dello stesso dovrà essere commisurata ai tempi di realizzazione dell'appalto (cfr. Determinazione ANAC n. 3 del 23 aprile 2013).

Il ruolo di mandante/mandataria di un raggruppamento temporaneo può essere assunto anche da un consorzio stabile ovvero da una sub-associazione, nelle forme di un consorzio ordinario costituito oppure di un'aggregazione di rete.

A tal fine, se la rete è dotata di organo comune con potere di rappresentanza (con o senza soggettività giuridica), tale organo assumerà la veste di mandataria della sub-associazione; se invece la rete è dotata di organo comune privo del potere di rappresentanza o è sprovvista di organo comune, il ruolo di mandataria della sub-associazione è conferito agli operatori economici retisti partecipanti alla procedura, mediante mandato ai sensi dell'art. 48 comma 12 del Codice, dando evidenza della ripartizione delle quote di partecipazione.

Ai sensi dell'art. 186-bis, comma 6 del R.D. 16 marzo 1942, n. 267, l'impresa in concordato preventivo con continuità aziendale può concorrere anche riunita in raggruppamento temporaneo purché non rivesta la qualità di mandataria e sempre che le altre imprese aderenti al raggruppamento temporaneo non siano assoggettate ad una procedura concorsuale.

Ai sensi dell'art. 24 comma 7 del Codice, l'aggiudicatario dei servizi di progettazione oggetto della presente gara, non potrà partecipare agli appalti di lavori pubblici, nonché agli eventuali subappalti o cottimi, derivanti dall'attività di progettazione svolta. Ai medesimi appalti, subappalti e cottimi non può partecipare un soggetto controllato, controllante o collegato all'aggiudicatario. Le situazioni di controllo e di collegamento si determinano con riferimento a quanto previsto dall'art. 2359 del Codice Civile. Tali divieti sono estesi ai dipendenti dell'affidatario dell'incarico di progettazione, ai suoi collaboratori nello svolgimento dell'incarico e ai loro dipendenti, nonché agli affidatari delle attività di supporto alla

progettazione e ai loro dipendenti. Tali divieti non si applicano laddove i soggetti ivi indicati dimostrino che l'esperienza acquisita nell'espletamento degli incarichi di progettazione non è tale da determinare un vantaggio che possa falsare la concorrenza con gli altri operatori.

I professionisti incaricati e le rispettive prestazioni progettuali sono tutti indicati negli elaborati del progetto posto a base di gara.

Ai sensi dell'art. 59, comma 1-bis, del Codice possono partecipare alla gara:

a) le imprese attestate per prestazioni di progettazione e costruzione (possesso di attestazione SOA, regolarmente autorizzata e in corso di validità, che documenti la qualificazione per progettazione e costruzione in categorie e classifiche adeguate ai lavori da assumere) che dimostrino tramite il proprio staff di progettazione i requisiti previsti per lo svolgimento della progettazione;

b) le imprese attestate per prestazioni di sola costruzione oppure le imprese attestate per prestazioni di progettazione e costruzione che non dimostrino i requisiti per lo svolgimento della progettazione tramite il proprio staff di progettazione, attraverso un progettista raggruppato o indicato in sede di offerta in grado di dimostrarli, scelto tra i soggetti di cui all'art. 46, comma 1, del Codice e all'art. 12 della legge 22 maggio 2017, n. 81 (incluso il progettista incaricato dell'integrazione fra le varie prestazioni specialistiche), e precisamente:

- progettisti associati (in raggruppamento temporaneo con l'impresa di costruzioni):

in questo caso, il raggruppamento temporaneo costituito ai fini del possesso dei requisiti di qualificazione richiesti per l'attività di progettazione è considerato di tipo verticale. In caso di raggruppamento temporaneo per l'attività di progettazione, il soggetto qualificato per lo svolgimento di tale prestazione (liberi professionisti in forma singola o associata, società di professionisti o società di ingegneria e relativi consorzi stabili, od operatore economico di altra natura) deve presentare la domanda di partecipazione secondo lo schema di cui all'allegato Modello A;

- progettisti incaricati:

in questo caso, qualora cioè il concorrente indichi un progettista per lo svolgimento dei servizi tecnici (senza costituzione di raggruppamento temporaneo), il contratto è stipulato esclusivamente fra il Comune di Trieste e l'operatore economico stesso. In tale ipotesi, l'impresa concorrente è tenuta a comunicarne il nominativo (in caso di professionista singolo o associato) o la ragione sociale (in caso di associazione professionale, società, consorzio od operatore economico di altra natura) nella domanda di partecipazione (Modello A), dichiarando la volontà di soddisfare i requisiti richiesti per lo svolgimento dell'attività di progettazione mediante ricorso ad un soggetto qualificato di cui all'art. 46, comma 1, del Codice o a più soggetti tra loro riuniti in raggruppamento temporaneo ai sensi della lettera e) del succitato art. 46.

Ciascun progettista indicato, benché soggetto esterno all'operatore economico e non qualificabile come concorrente, deve attestare il possesso dei requisiti generali di cui all'art. 80 del Codice e dei prescritti requisiti di carattere speciale tramite presentazione del Modello A e del DGUE. Il progettista indicato non può ricorrere all'istituto dell'avvalimento. Non essendo un offerente, ma un collaboratore del concorrente, è consentita la sostituzione del progettista indicato con altro professionista (non incorrendosi in una ipotesi di modificazione dell'offerta né di modificazione soggettiva del concorrente).

I progettisti di cui all'art. 46, comma 1, del Codice devono possedere i requisiti per l'affidamento dei servizi di architettura e di ingegneria definiti dal decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti 2 dicembre 2016, n. 263. Ai consorzi stabili professionali di cui all'art. 12, comma 3, lettera c), della legge 22 maggio 2017, n. 81 si applica la disciplina prevista dall'art. 48 del Codice, in quanto compatibile.

Per la partecipazione dei raggruppamenti temporanei di professionisti (RTP) si applicano le disposizioni di cui all'art. 48 del Codice, in quanto compatibili, e di cui all'art. 4 del succitato decreto n. 263/2016. I raggruppamenti temporanei di cui all'art. 46, comma 1, lettera e), del Codice devono prevedere la

presenza, quale progettista, di almeno un professionista laureato abilitato da meno di 5 (cinque) anni all'esercizio della professione secondo le norme dello stato membro dell'Unione europea di residenza.

I requisiti del giovane professionista non concorrono alla formazione dei requisiti di partecipazione richiesti.

6. REQUISITI GENERALI

Sono esclusi dalla gara gli operatori economici per i quali sussistono cause di esclusione di cui all'art. 80 del Codice.

Sono comunque esclusi gli operatori economici che abbiano affidato incarichi in violazione dell'art. 53, comma 16-ter, del D.Lgs 165/2001.

La mancata accettazione delle clausole contenute nel patto di integrità costituisce causa di esclusione dalla gara, ai sensi dell'art. 1, comma 17, della L. 190/2012.

Sono esclusi dalla procedura di gara gli operatori economici che occupano oltre 50 (cinquanta) dipendenti, nel caso di omessa produzione, al momento della presentazione dell'offerta, di copia dell'ultimo rapporto periodico sulla situazione del personale maschile e femminile redatto ai sensi dell'art. 46 del d.lgs. n. 198/2006, con attestazione della sua conformità a quello eventualmente già trasmesso alle rappresentanze sindacali aziendali e ai consiglieri regionali di parità ovvero, in mancanza, con attestazione della sua contestuale trasmissione alle rappresentanze sindacali aziendali e alla consigliera e al consigliere regionale di parità.

Sono esclusi dalla procedura di gara gli operatori economici che occupano un numero di dipendenti pari o superiore a 15 (quindici) e non superiore a 50 (cinquanta), che nei dodici mesi precedenti al termine di presentazione dell'offerta hanno omesso di produrre alla stazione appaltante di un precedente contratto d'appalto, finanziato in tutto o in parte con i fondi del PNRR o del PNC, la relazione di cui all'art. 47, comma 3, del decreto legge n. 77/2021 convertito, con modificazioni, dalla legge n. 108/2021.

Gli operatori economici che occupano un numero pari o superiore a 15 (quindici) dipendenti e non

superiore a 50 (cinquanta), non tenuti alla redazione del rapporto sulla situazione del personale ai sensi dell'art. 46 del d.lgs. 11 aprile 2006, n. 198, sono tenuti, entro sei mesi dalla conclusione del contratto, a consegnare alla stazione appaltante una relazione di genere sulla situazione del personale maschile e femminile in ognuna delle professioni ed in relazione allo stato di assunzioni, della formazione, della promozione professionale, dei livelli, dei passaggi di categoria o di qualifica, di altri fenomeni di mobilità, dell'intervento della Cassa integrazione guadagni, dei licenziamenti, dei prepensionamenti e pensionamenti, della retribuzione effettivamente corrisposta. L'operatore economico è, altresì, tenuto a trasmettere la relazione alle rappresentanze sindacali aziendali e alla consigliera e al consigliere regionale di parità.

Gli operatori economici che occupano un numero di dipendenti pari o superiore a 15 (quindici) e non superiore a 50 (cinquanta) sono tenuti, entro sei mesi dalla conclusione del contratto, a consegnare alla stazione appaltante una dichiarazione del legale rappresentante che attesti di essere in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro delle persone con disabilità nonché una relazione che chiarisca l'avvenuto assolvimento degli obblighi previsti a carico delle imprese dalla legge 12 marzo 1999, n. 68 e illustri eventuali sanzioni e provvedimenti imposti a carico delle imprese nel triennio precedente la data di scadenza della presentazione delle offerte. Tale relazione deve essere trasmessa anche alle rappresentanze sindacali aziendali.

Per quanto concerne l'applicazione dei dispositivi per la promozione dell'occupazione giovanile e femminile e, segnatamente, la quota di genere delle nuove assunzioni, lo stesso decreto ministeriale della Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dipartimento delle pari opportunità, del 7 dicembre 2021 (Adozione delle linee guida volte a favorire la pari opportunità di genere e generazionali, nonché l'inclusione lavorativa delle persone con disabilità nei contratti pubblici finanziati con le risorse del PNRR e del PNC) ha evidenziato come una rigida applicazione della regola potrebbe determinare, nel breve periodo, un onere troppo gravoso per i settori in cui i tassi di occupazione femminile sono lontani da quelli prevalenti nel sistema economico nazionale.

Come evidenziato nella determinazione a contrarre n. 3848/2022, si ritiene di non prevedere l'obbligo per l'esecuzione dei lavori, in caso di aggiudicazione del contratto, di assicurare una quota pari ad almeno il 30 % delle assunzioni necessarie per l'esecuzione del contratto all'occupazione femminile, in quanto nel cantiere oggetto dei lavori sono previste quasi esclusivamente lavorazioni per eseguire le quali è richiesto un elevato impegno e forza fisica, i quali limitano fortemente la possibilità di reperire personale da assumere tra soggetti di genere femminile, trattandosi per l'appunto di un settore, quello delle costruzioni, in cui il tasso di occupazione femminile rilevato dall'ISTAT si discosta significativamente dalla media nazionale complessiva nei settori osservati, come risulta dal Decreto del Ministero del Lavoro n. 402 del 17 dicembre 2021 e meglio definito nella nota ANCE FVG del 25 maggio 2022.

In conseguenza di quanto sopra, l'obbligo di cui all'art. 47, comma 4, del decreto legge n. 77/2021 viene circoscritto nel senso che segue: in caso di aggiudicazione del contratto e in caso di necessità di effettuare nuove assunzioni per l'esecuzione del contratto o per la realizzazione di attività ad esso connesse o strumentali, il concorrente, a pena di esclusione, si impegna a riservare una quota pari al 30 per cento di occupazione giovanile (persone di età inferiore ai 36 anni).

7. REQUISITI SPECIALI E MEZZI DI PROVA

I concorrenti, **a pena di esclusione**, devono essere in possesso dei requisiti previsti nei commi seguenti.

I documenti richiesti agli operatori economici ai fini della dimostrazione dei requisiti devono essere trasmessi mediante FVOE in conformità alla Delibera ANAC n. 464 del 27 luglio 2022.

Ai sensi dell'art. 59, comma 4, lett. b) del Codice, sono inammissibili le offerte prive della qualificazione richiesta dal presente disciplinare.

7.1 REQUISITI DI IDONEITA'

Per l'attività di progettazione e altre attività rientranti nei servizi di ingegneria e architettura l'operatore economico può soddisfare i requisiti speciali richiesti con una delle seguenti modalità:

1) OPERATORE ECONOMICO CON SOA DI COSTRUZIONE E PROGETTAZIONE (in possesso dei requisiti di progettazione con il proprio staff).

In caso di possesso di attestazione SOA per costruzione e progettazione in categorie e classifiche adeguate ai lavori da assumere e di possesso di tutti i requisiti speciali previsti dal presente disciplinare per i servizi di architettura e ingegneria, l'operatore economico deve disporre di un proprio staff tecnico ai sensi dell'art. 79, comma 7, del Regolamento e indicare i nominativi dei professionisti che svolgeranno le prestazioni dei servizi tecnici richiesti. In caso di RTI l'attestazione SOA per attività di progettazione e costruzione deve essere posseduta dal componente, mandatario e/o mandante, che esegue l'attività di progettazione.

2) OPERATORE ECONOMICO CON SOA DI SOLA COSTRUZIONE.

Dimostra i requisiti di progettazione mediante la costituzione di un raggruppamento dove:

2.a) il mandante è un soggetto di cui all'art. 46, comma 1, lettere a), b) c), d), d-bis) ed f), del Codice;

2.b) il mandante è un RTP di cui all'art. 46, comma 1, lettera e), del Codice. In questo caso, per il sub-raggruppamento relativo alla sola progettazione assume a condizione di partecipazione la presenza, quale progettista, di almeno un giovane professionista ai sensi dell'art. 4 del d.m. 26.3.2016. Il sub-raggruppamento temporaneo relativo al servizio di progettazione deve, inoltre, precisare il tipo di raggruppamento (verticale, orizzontale, misto), le prestazioni progettuali assunte da ciascun operatore economico partecipante al sub-raggruppamento, l'impegno ad uniformarsi alla disciplina sui raggruppamenti e l'impegno a conferire mandato collettivo al capogruppo del sub-raggruppamento e, tramite esso, mandato collettivo alla mandataria del concorrente (impresa di costruzioni).

3) OPERATORE ECONOMICO CON SOA DI SOLA COSTRUZIONE.

Dimostra i requisiti di progettazione mediante:

3.a) incarico a un singolo soggetto o a più soggetti non raggruppati fra di loro di cui all'art. 46, comma 1, lettere a), b) c), d), d-bis), ed f), del Codice;

3.b) incarico ad un RTP di cui all'art. 46, comma 1, lettera e), del Codice. In questo caso, per il raggruppamento relativo alla sola progettazione, assurge a condizione di partecipazione la presenza, quale progettista, di almeno un giovane professionista ai sensi dell'art. 4 del d.m. 26.3.2016. Il raggruppamento temporaneo relativo al servizio di progettazione deve, inoltre, precisare il tipo di raggruppamento (verticale, orizzontale, misto), le prestazioni progettuali assunte da ciascun operatore economico partecipante al raggruppamento e l'impegno ad uniformarsi alla disciplina sui raggruppamenti.

Le indicazioni di cui ai precedenti punti 2 e 3 valgono anche per l'impresa attestata per costruzione e progettazione che non dimostri i requisiti per lo svolgimento della progettazione tramite il proprio staff di progettazione.

Requisiti per i lavori

Si applicano, per quanto ancora in vigore, le disposizioni in materia di qualificazione delle imprese contenute nella Parte II - Titolo III (artt. da 60 a 96) del D.P.R. n. 207/2010 con i relativi allegati e le parti ivi richiamate. Oltre al possesso delle SOA, sono quindi richiesti i requisiti di cui all'art. 61, comma 6 del D.P.R. 207/2010. Si applicano, altresì, limitatamente alle parti non abrogate dal Codice, le disposizioni di cui all'art. 12 della legge 23 maggio 2014, n. 80.

Requisiti per la progettazione

a) i requisiti di cui al D.M. 2 dicembre 2016 n. 263

Il concorrente non stabilito in Italia ma in altro Stato membro o in uno dei Paesi di cui all'art. 83 comma 3 del Codice, presenta iscrizione ad apposito Albo corrispondente previsto dalla legislazione nazionale di appartenenza o dichiarazione giurata o secondo le modalità vigenti nello Stato nel quale è stabilito;

b) (per tutte le tipologie di società e per i consorzi) Iscrizione nel Registro delle Imprese tenuto dalla Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura per attività coerenti con quelle oggetto della presente procedura di gara.

Il concorrente non stabilito in Italia ma in altro Stato membro o in uno dei Paesi di cui all'art. 83 comma

3 del Codice, presenta registro commerciale corrispondente o dichiarazione giurata o secondo le modalità vigenti nello Stato nel quale è stabilito;

Per i professionisti che espletano l'incarico oggetto dell'appalto

c) iscrizione negli appositi Albi professionali previsti per l'esercizio dell'attività oggetto di appalto del soggetto personalmente responsabile dell'incarico.

Il concorrente non stabilito in Italia ma in altro Stato membro o in uno dei Paesi di cui all'art. 83 comma 3 del Codice, presenta iscrizione ad apposito Albo corrispondente previsto dalla legislazione nazionale di appartenenza o dichiarazione giurata o secondo le modalità vigenti nello Stato nel quale è stabilito.

Il concorrente indica, nelle dichiarazioni di cui al punto 15, il nominativo, la qualifica professionale e gli estremi dell'iscrizione all'Albo del professionista incaricato.

Per il professionista che espleta l'incarico di coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione

d) i requisiti di cui all'art. 98 del D. lgs. n. 81/2008.

Il concorrente indica, nelle dichiarazioni di cui al punto 15, i dati relativi al possesso, in capo al professionista, dei requisiti suddetti.

Per il professionista antincendio

e) iscrizione nell'elenco del Ministero dell'interno ai sensi dell'art. 16 del d. lgs. 139 del 8 marzo 2006 come professionista antincendio.

Per il geologo che redige la relazione geologica

f) i requisiti di iscrizione al relativo albo professionale.

Per il professionista che espleta l'incarico di esperto in materia ambientale

g) i requisiti prescritti dalle norme di settore.

Il concorrente indica, nelle dichiarazioni di cui al punto 15, il nominativo del professionista e gli estremi dell'iscrizione all'elenco.

Per la comprova dei requisiti la stazione appaltante acquisisce d'ufficio i documenti in possesso di pubbliche amministrazioni, previa indicazione, da parte dell'operatore economico, degli elementi

indispensabili per il reperimento delle informazioni o dei dati richiesti.

7.2 REQUISITI DI CAPACITA' TECNICA E PROFESSIONALE

h) un elenco di servizi di ingegneria ed architettura espletati **negli ultimi dieci anni** antecedenti la data di pubblicazione del bando e relativi ai lavori di ognuna delle categorie e ID indicate nella successiva tabella e il cui importo minimo complessivo, per ogni categoria e ID, è almeno pari all'importo stimato dei lavori della rispettiva categoria e ID.

Gli importi minimi dei lavori, per categorie e ID, sono riportati nella seguente tabella.

ID Opere DM 17.06.2016	Corrispondenza l. 143/49	CATEGORIA OPERA	Valore delle Opere	Importo complessivo minimo per l'elenco dei servizi
V.03	vi/b	INFRASTRUTTURE PER LA MOBILITA' <i>Strade, linee tramviarie, ferrovie, strade ferrate, con particolari difficoltà di studio, escluse le opere d'arte e le stazioni, da compensarsi a parte. - Impianti teleferici e funicolari - Piste aeroportuali e simili.</i>	Euro 31.308.000,00	Euro 31.308.000,00
S.03	i/g	STRUTTURE <i>Strutture o parti di strutture in cemento armato - Verifiche strutturali relative - Ponteggi, centinature e strutture provvisorie di durata superiore a due anni</i>	Euro 4.550.000,00	Euro 4.550.000,00
E.03	l/c	EDILIZIA <i>Ostelli, Pensioni, Case albergo – Ristoranti - Motel e stazioni di servizio -negozi - mercati coperti di tipo semplice</i>	Euro 11.570.000,00	Euro 11.570.000,00
IB.08	iv/c	IMPIANTI <i>Impianti di linee e reti per trasmissioni e distribuzione di energia elettrica, telegrafia, telefonia</i>	Euro 2.600.000,00	Euro 2.600.000,00
P.01		AMBIENTE <i>Opere relative alla sistemazione di ecosistemi naturali o naturalizzati, alle aree naturali protette ed alle aree a rilevanza faunistica. Opere relative al restauro paesaggistico di territori compromessi ed agli interventi su elementi strutturali del paesaggio. Opere di configurazione di assetto paesaggistico</i>	Euro 250.000,00	Euro 250.000,00

Per le categorie V.03, S.03, E.03 e IB.08, ai fini della qualificazione nell'ambito della stessa categoria, le attività svolte per opere analoghe a quelle oggetto dei servizi da affidare (non necessariamente di

identica destinazione funzionale) sono da ritenersi idonee a comprovare i requisiti quando il grado di complessità sia almeno pari a quello dei servizi da affidare.

Per la categoria P.01 non viene identificata alcuna corrispondenza con le categorie di cui alla legge n. 143/1949. Pertanto, ai fini della valutazione del possesso dei requisiti di partecipazione il concorrente è tenuto a comprovare lo svolgimento di servizi analoghi aventi ad oggetto opere di analoga identificazione.

Si precisa che è sufficiente che il concorrente dimostri di aver espletato, in relazione ad ognuna delle classi e categorie sopra indicate o incarichi relativi a progettazione e direzione lavori o solo incarichi di progettazione ovvero solo incarichi di direzione lavori per gli importi richiesti, come previsto dalle Linee Guida n. 1 “Indirizzi generali sull'affidamento dei servizi attinenti all'architettura e all'ingegneria” approvate dal Consiglio dell'ANAC con Delibera n. 973 del 14.09.2016 ed aggiornate al D. lgs. n. 56/2017 con delibera del Consiglio n. 138 del 22.02.2018 e con delibera del Consiglio dell’Autorità n. 417 del 15 maggio 2019.

Si precisa che per “servizi analoghi” si intendono servizi di progettazione e/o direzione lavori effettuati nei confronti di committenti pubblici o privati di qualsiasi livello effettuati, anche per opere pubbliche da realizzarsi tramite finanza di progetto. Possono essere, altresì, ricompresi i servizi di consulenza aventi ad oggetto attività accessorie di supporto alla progettazione per le fasi definitiva ed esecutiva che non abbiano comportato la firma di elaborati progettuali, a condizione che si tratti di attività svolte nell’esercizio di una professione regolamentata per le quali è richiesta una determinata qualifica professionale, come indicato dall’art. 3 della direttiva 2005/36/CE, e purché l’esecuzione della prestazione sia documentata mediante la produzione del contratto di conferimento dell’incarico e delle relative fatture di pagamento. Per la dimostrazione dei requisiti di partecipazione possono essere utilizzati anche i servizi di progettazione consistenti nella redazione di varianti debitamente formalizzate in un elaborato sottoscritto dal progettista e attestata, approvata e validata dalla relativa stazione appaltante con indicazione del relativo importo e le categorie di lavori aggiuntivi.

Non è necessario che i concorrenti abbiano eseguito servizi comprensivi di tutte le categorie ma anche solo singoli servizi per ogni categoria.

L'A.N.A.C. ha chiarito che “per i servizi espletati negli ultimi dieci anni antecedenti la data di pubblicazione del bando, la stazione appaltante deve tenere in considerazione tutti i servizi ultimati nel decennio ovvero, se non totalmente ultimati, la parte di essi terminata nel medesimo periodo di riferimento”. Per l’effetto, i servizi svolti per committenti pubblici o privati sono valutabili se iniziati, eseguiti ed ultimati nel decennio antecedente la data di pubblicazione del bando. Servizi non ancora conclusi alla data di pubblicazione del bando o iniziati prima del decennio di riferimento sono ammessi per la “quota parte” di essi eseguita nel periodo di riferimento.

Ai fini della dimostrazione dei requisiti, a nulla rileva che i lavori per cui sono stati svolti i servizi siano stati già realizzati, siano in corso di realizzazione o non siano ancora iniziati.

Qualora i servizi siano stati espletati in raggruppamento temporaneo con altri soggetti, sono valutabili solo le quote dei servizi effettivamente prestati dall’operatore economico concorrente.

Per lo svolgimento del servizio di progettazione oggetto del presente capitolato è richiesto un gruppo di progettazione **minimo di sei (6) unità** che devono, in sede di gara, essere nominativamente individuate con la specificazione delle rispettive qualificazioni professionali e degli estremi di iscrizione al relativo ordine professionale ove previsto e con indicazione del possesso delle abilitazioni necessarie allo svolgimento della specifica prestazione in attuazione alle relative norme di settore.

i) solo per i Raggruppamenti Temporanei

ai sensi dell'art. 4 del decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti n. 263 del 2.12.2016 (Regolamento recante definizione dei requisiti che devono possedere gli operatori economici per l'affidamento dei servizi di architettura e di ingegneria), previsione quale progettista di almeno 1 (un) **giovane professionista** laureato, abilitato da meno di 5 (cinque) anni all'esercizio della professione.

7.3 INDICAZIONI PER LA PARTECIPAZIONE IN FORMA ASSOCIATA

Per la partecipazione dei soggetti di cui all’art. 45, comma 2, lettere d), e), f) e g), del Codice si

applicano le disposizioni di cui all'art. 48 del Codice e all'art. 92 del Regolamento (senza il vincolo della quota maggioritaria di qualificazione e di esecuzione in capo alla mandataria di cui all'art. 83, comma 8, del Codice). Alle aggregazioni di retisti, ai consorzi ordinari e ai GEIE si applica la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei. Nei consorzi ordinari la consorziata che assume la quota maggiore di attività esecutive riveste il ruolo di capofila che deve essere assimilata alla mandataria. Nel caso in cui la mandante/mandataria di un raggruppamento temporaneo sia una sub-associazione, nelle forme di consorzio ordinario costituito oppure di un'aggregazione di retisti, i relativi requisiti di partecipazione sono soddisfatti secondo le medesime modalità indicate per i raggruppamenti. Per le attività di progettazione, nel caso di RTP di tipo orizzontale (associato od indicato) di cui all'art. 46, comma 1, lettera e), del Codice, il requisito della capacità tecnica e professionale deve essere posseduto cumulativamente dal raggruppamento, sia dalla mandataria sia dalla mandante. Nell'ipotesi di raggruppamento temporaneo verticale il requisito deve essere posseduto dall'impresa che esegue la prestazione. Per la partecipazione dei soggetti di cui all'art. 45, comma 2, lettere b) e c), del Codice si applicano le disposizioni di cui all'art. 47 del Codice. Ai sensi dell'art. 47, comma 1, del Codice, in caso di consorzio stabile di cui all'art. 45, comma 2, lettera c), del Codice i requisiti di qualificazione sono posseduti dal consorzio medesimo: i consorzi stabili eseguono le prestazioni o con la propria struttura o tramite i consorziati indicati in sede di gara senza che ciò costituisca subappalto, ferma la responsabilità solidale degli stessi nei confronti della stazione appaltante. Per le attività di progettazione la sussistenza in capo ai consorzi stabili di cui all'art. 46, comma 1, lettera f), del Codice del requisito di capacità tecnica e professionale richiesto è valutata a seguito della verifica dell'effettiva esistenza dello stesso in capo ai singoli consorziati.

8. AVVALIMENTO

Ai sensi dell'art. 89 del Codice, l'operatore economico, singolo o associato, può dimostrare il possesso dei requisiti di carattere economico, finanziario, tecnico e professionale di cui all'art. 83, comma 1, lett. b) e c) del Codice avvalendosi dei requisiti di altri soggetti, anche partecipanti al raggruppamento.

Non è consentito l'avvalimento per la dimostrazione dei requisiti generali e di idoneità professionale.

Il concorrente deve produrre i documenti e le dichiarazioni dell'ausiliaria indicati al punto 15.

L'ausiliaria deve possedere i requisiti previsti dall'art. 80 del Codice e dichiararli in gara mediante presentazione di un proprio DGUE, da compilare nelle parti pertinenti, nonché di una dichiarazione integrativa nei termini indicati al punto 15.

Ai sensi dell'art. 89, comma 1, del Codice, il contratto di avvalimento contiene, a pena di nullità, la specificazione dei requisiti forniti e delle risorse messe a disposizione dall'ausiliaria.

Il concorrente e l'ausiliaria sono responsabili in solido nei confronti del Comune di Trieste in relazione alle prestazioni oggetto del contratto.

E' ammesso l'avvalimento di più ausiliarie. L'ausiliaria non può avvalersi a sua volta di altro soggetto.

Ai sensi dell'art. 89, comma 7 del Codice, a pena di esclusione, non è consentito che l'ausiliaria presti l'avvalimento per più di un concorrente e che partecipino alla procedura sia l'ausiliaria che l'impresa che si avvale dei requisiti.

L'ausiliaria può assumere il ruolo di subappaltatore nei limiti dei requisiti prestati.

Nel caso di dichiarazioni mendaci si procede all'esclusione del concorrente, ferma restando l'applicazione dell'art. 80, comma 12 del Codice.

Ad eccezione dei casi in cui sussistano dichiarazioni mendaci, qualora per l'ausiliaria sussistano motivi obbligatori di esclusione o laddove essa non soddisfi i pertinenti criteri di selezione, la Stazione appaltante impone, ai sensi dell'art. 89, comma 3 del Codice, al concorrente di sostituire l'ausiliaria.

In qualunque fase della gara sia necessaria la sostituzione dell'ausiliaria, la commissione comunica l'esigenza al RUP, il quale richiede per iscritto, secondo le modalità di cui al punto 2.3, al concorrente la sostituzione dell'ausiliaria, assegnando un termine congruo per l'adempimento, decorrente dal ricevimento della richiesta. Il concorrente, entro tale termine, deve produrre i documenti dell'ausiliaria subentrante indicati al punto 15. In caso di inutile decorso del termine, ovvero in caso di mancata richiesta di proroga del medesimo, la Stazione appaltante procede all'esclusione del concorrente dalla

procedura.

E' sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata produzione delle dichiarazioni dell'ausiliaria o del contratto di avvalimento, a condizione che i citati elementi siano preesistenti e comprovabili con documenti di data certa, anteriore al termine di presentazione dell'offerta.

Non è sanabile - e quindi causa di esclusione dalla gara - la mancata indicazione dei requisiti e delle risorse messi a disposizione dall'impresa ausiliaria, in quanto causa di nullità del contratto di avvalimento.

9. SUBAPPALTO

Non può essere affidata in subappalto l'integrale esecuzione del contratto. Il concorrente indica, all'atto dell'offerta, i lavori/ servizi o le parti di opere/servizi che intende subappaltare o concedere in cottimo. In caso di mancata indicazione delle parti da subappaltare il subappalto è vietato.

Per i servizi di ingegneria, non è ammesso il subappalto, in particolare della relazione geologica, fatta eccezione per le attività indicate all'art. 31 comma 8 del Codice. Resta, comunque, ferma la responsabilità esclusiva del progettista.

Il concorrente indica, all'atto dell'offerta, le prestazioni che intende subappaltare o concedere in cottimo; in mancanza di tali indicazioni il subappalto è vietato.

Non si configurano come attività affidate in subappalto quelle di cui all'art. 105 comma 3 del Codice.

10. GARANZIA PROVVISORIA

L'offerta è corredata da:

- 1) una garanzia provvisoria, come definita dall'art. 93 del Codice di Euro 1.022.143,40 pari al 2 % dell'importo dei lavori a base di gara comprensivo di oneri della sicurezza e quindi pari a Euro 51.107.170,00, salvo quanto previsto all'art. 93 comma 7 del Codice;
- 2) una dichiarazione di impegno, da parte di un istituto bancario o assicurativo o altro soggetto di cui all'art. 93 comma 3 del Codice, anche diverso da quello che ha rilasciato la garanzia provvisoria, a rilasciare garanzia fideiussoria definitiva ai sensi dell'art. 93 comma 8 del Codice,

qualora il concorrente risulti affidatario. Tale dichiarazione di impegno non è richiesta alle microimprese, piccole e medie imprese e ai raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari esclusivamente dalle medesime costituiti.

Ai sensi dell'art. 93, comma 6 del Codice, la garanzia provvisoria copre la mancata sottoscrizione del contratto, dopo l'aggiudicazione, dovuta ad ogni fatto riconducibile all'affidatario o all'adozione di informazione antimafia interdittiva emessa ai sensi degli articoli 84 e 91 del D.Lgs 6 settembre 2011 n. 159. Sono fatti riconducibili all'affidatario, tra l'altro, la mancata prova del possesso dei requisiti generali; la mancata produzione della documentazione richiesta e necessaria per la stipula del contratto. L'eventuale esclusione dalla gara prima dell'aggiudicazione, al di fuori dei casi di cui all'art. 89, comma 1 del Codice, non comporterà l'escussione della garanzia provvisoria.

La garanzia provvisoria copre, ai sensi dell'art. 89 comma 1 del Codice, anche le dichiarazioni mendaci rese nell'ambito dell'avvalimento.

La garanzia provvisoria è costituita ai sensi dell'art. 93 del Codice come modificato dall'art. 29 comma 1 della Legge n. 122/2022.

In ogni caso la garanzia fideiussoria è conforme allo schema tipo di cui all'art. 103, comma 9 del Codice.

Gli operatori economici, prima di procedere alla sottoscrizione, sono tenuti a verificare che il soggetto garante sia in possesso dell'autorizzazione al rilascio di garanzie mediante accesso ai seguenti siti internet:

- <http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/avvisi-pub/garanzie-finanziarie/>
- http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/avvisi-pub/soggetti-non-legittimati/Intermediari_non_abilitati.pdf
- http://www.ivass.it/ivass/imprese_jsp/HomePage.jsp

In caso di presentazione di garanzia fideiussoria, questa dovrà:

- 1) contenere espressa menzione dell'oggetto e del soggetto garantito;
- 2) essere intestata a tutti gli operatori economici del costituito/constituendo raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o GEIE, ovvero a tutte le imprese retiste che partecipano alla gara ovvero in caso di consorzi di cui all'art. 45, comma 2 lett. b) e c) del Codice al solo consorzio;<http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/intermediari/index.html>
- 3) essere conforme allo schema tipo approvato con Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico del 16 settembre 2022 n. 193;
- 4) avere validità per 180 giorni dal termine ultimo per la presentazione dell'offerta;
- 5) prevedere espressamente:
 - a. la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale di cui all'art. 1944 del codice civile, volendo ed intendendo restare obbligata in solido con il debitore;
 - b. la rinuncia ad eccepire la decorrenza dei termini di cui all'art. 1957 del codice civile;
 - c. la loro operatività entro quindici giorni a semplice richiesta scritta del Comune di Trieste;
- 6) contenere l'impegno a rilasciare la garanzia definitiva, ove rilasciata dal medesimo garante.

La garanzia fideiussoria e la dichiarazione di impegno devono essere sottoscritte da un soggetto in possesso dei poteri necessari per impegnare il garante ed essere prodotte in una delle seguenti forme:

- documento informatico, ai sensi dell'art. 1, lett. p) del D.Lgs 82/2005 sottoscritto con firma digitale dal soggetto in possesso dei poteri necessari per impegnare il garante;
- copia informatica di documento analogico (scansione di documento cartaceo) secondo le modalità previste dall'art. 22, commi 1 e 2, del D.Lgs 82/2005. In tali ultimi casi la conformità del documento all'originale dovrà essere attestata dal pubblico ufficiale mediante apposizione di firma digitale (art. 22, comma 1, del D.Lgs 82/2005) ovvero da apposita dichiarazione di autenticità sottoscritta con firma digitale dal notaio o dal pubblico ufficiale (art. 22, comma 2 del D.Lgs 82/2005).

In caso di richiesta di estensione della durata e validità dell'offerta e della garanzia fideiussoria, il

concorrente potrà produrre una nuova garanzia provvisoria di altro garante, in sostituzione della precedente, a condizione che abbia espressa decorrenza dalla data di presentazione dell'offerta.

L'importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo è ridotto secondo le misure e le modalità di cui all'art. 93, comma 7 del Codice.

Per fruire di dette riduzioni il concorrente segnala e documenta nell'offerta il possesso dei relativi requisiti fornendo copia dei certificati posseduti.

In caso di partecipazione in forma associata, la riduzione del 50% per il possesso della certificazione del sistema di qualità di cui all'art. 93, comma 7, si ottiene:

- a. in caso di partecipazione di soggetti di cui all'art. 45, comma 2, lett. d), e), f), g) del Codice solo se tutte le imprese che costituiscono il raggruppamento, consorzio ordinario o GEIE, o tutte le imprese retiste che partecipano alla gara siano in possesso della predetta certificazione;
- b. in caso di partecipazione in consorzio di cui all'art. 45, comma 2, lett. b) e c) del Codice, solo se la predetta certificazione sia posseduta dal consorzio e/o dalle consorziate.

Le altre riduzioni previste dall'art. 93, comma 7, del Codice si ottengono nel caso di possesso da parte di una sola associata oppure, per i consorzi di cui all'art. 45, comma 2, lett. b) e c) del Codice, da parte del consorzio e/o delle consorziate.

E' sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata presentazione della garanzia provvisoria e/o dell'impegno a rilasciare garanzia fideiussoria definitiva solo a condizione che siano stati già costituiti prima della presentazione dell'offerta. E' onere dell'operatore economico dimostrare che tali documenti siano costituiti in data non successiva al termine di scadenza della presentazione delle offerte. Ai sensi dell'art. 20 del D.Lgs 82/2005, la data e l'ora di formazione del documento informatico sono opponibili ai terzi se apposte in conformità alle regole tecniche sulla validazione (es.: marcatura temporale).

E' sanabile, altresì, la presentazione di una garanzia di valore inferiore o priva di una o più caratteristiche tra quelle sopra indicate (intestazione solo ad alcuni partecipanti al RTI, carenza delle clausole obbligatorie etc).

Non è sanabile – e quindi è causa di esclusione – la sottoscrizione della garanzia provvisoria da parte di un soggetto non legittimato a rilasciare la garanzia o non autorizzato ad impegnare il garante.

11. SOPRALLUOGO

Il sopralluogo sulle aree oggetto dell'appalto è facoltativo e potrà essere svolto senza l'assistenza della stazione appaltante.

12. PAGAMENTO DEL CONTRIBUTO A FAVORE DELL'ANAC

I concorrenti effettuano, **a pena di esclusione**, il pagamento del contributo previsto dalla legge in favore dell'Autorità Nazionale Anti Corruzione per un importo pari a Euro 500,00 secondo le modalità di cui alla delibera ANAC n. 830 del 21 dicembre 2021 pubblicata sul sito dell'ANAC nella sezione “contributi in sede di gara” e allegano la ricevuta ai documenti di gara.

In caso di mancata presentazione della ricevuta la stazione appaltante accerta il pagamento mediante consultazione del sistema FVOE.

Qualora il pagamento non risulti registrato nel sistema, la mancata presentazione della ricevuta potrà essere sanata ai sensi dell'art. 83, comma 9 del Codice, a condizione che il pagamento sia stato già effettuato prima della scadenza del termine di presentazione dell'offerta.

In caso di mancata dimostrazione dell'avvenuto pagamento, la stazione appaltante esclude il concorrente dalla procedura di gara, ai sensi dell'art. 1, comma 67 della L. n. 266/2005.

13. MODALITA' DI PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA E SOTTOSCRIZIONE DEI DOCUMENTI DI GARA

Il plico elettronico contenente l'offerta (documentazione amministrativa, offerta tecnica e offerta economica) deve essere prodotto esclusivamente per via telematica attraverso il Portale eAppaltiFVG secondo le modalità esplicitate nelle “Istruzioni operative per la presentazione telematica delle offerte”, reperibili nell'Area pubblica Bandi e Avvisi all'interno dell'iniziativa relativa alla procedura di cui trattasi.

Il plico elettronico deve essere inserito sul Portale entro le ore 12.30 del giorno 6 febbraio 2023.

L'ora e la data esatta di ricezione delle offerte sono quelle registrate dal Portale.

La presentazione dell'offerta mediante il Portale è a totale ed esclusivo rischio del concorrente, il quale si assume qualsiasi rischio in caso di mancata o tardiva ricezione dell'offerta medesima, dovuta, a mero titolo esemplificativo e non esaustivo, a malfunzionamenti degli strumenti telematici utilizzati dal concorrente, a difficoltà di connessione e trasmissione, a lentezza dei collegamenti o a qualsiasi altro motivo imputabile al concorrente, restando esclusa qualsivoglia responsabilità della stazione appaltante ove, per ritardo o disguidi o motivi tecnici o di altra natura, l'offerta non pervenga entro il previsto termine perentorio.

La stazione appaltante si riserva comunque di adottare i provvedimenti che riterrà necessari nel caso di malfunzionamento del Portale, non addebitabile al concorrente.

Si raccomanda la massima attenzione nell'inserire tutti gli allegati nella sezione pertinente e, in particolare, di non indicare o comunque fornire i dati dell'Offerta Economica in sezione diversa da quella relativa alla stessa: la mancata separazione dell'offerta economica dalla documentazione amministrativa e/o dall'offerta tecnica ovvero l'inserimento di elementi concernenti il prezzo in documenti non contenuti nella "Busta" dedicata all'offerta economica costituirà causa di esclusione qualora, nel caso concreto, essi risultino idonei a conoscerne il valore prima dell'apertura della "BUSTA C".

L'offerta è composta da:

Busta A – Documentazione amministrativa;

Busta B – Offerta tecnica;

Busta C – Offerta economica.

Con le stesse modalità e formalità sopra descritte e purché entro il termine indicato per la presentazione delle offerte, pena l'irricevibilità, i concorrenti possono produrre eventuali sostituzioni al plico già presentato. I concorrenti potranno, altresì, modificare l'offerta precedentemente trasmessa o ritirarla,

entro e non oltre la data e l'ora di scadenza del termine fissato per la presentazione dell'offerta, secondo le modalità indicate al paragrafo 5 del documento denominato "Istruzioni operative per la presentazione telematica delle offerte", reperibile nell'Area Pubblica "Bandi e Avvisi" del Portale all'interno dell'iniziativa relativa alla procedura di cui trattasi.

Per i concorrenti aventi sede legale in Italia o in uno dei Paesi dell'Unione europea, le dichiarazioni sostitutive si redigono ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 445/2000; per i concorrenti non aventi sede legale in uno dei Paesi dell'Unione europea, le dichiarazioni sostitutive sono rese mediante documentazione idonea equivalente secondo la legislazione dello Stato di appartenenza.

Tutte le dichiarazioni sostitutive rese ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 445/2000, ivi compreso il DGUE, la domanda di partecipazione, l'offerta tecnica e l'offerta economica devono essere sottoscritte con la firma digitale di cui all'art. 1 comma 1 lettera s) del D. lgs. n. 82/2005 dal rappresentante legale del concorrente o suo procuratore.

Le dichiarazioni afferenti il possesso dei requisiti di carattere generale potranno essere redatte sui modelli predisposti e messi a disposizione all'indirizzo internet <https://www.comune.trieste.it/web/guest/servizi> nella sezione "Bandi e Concorsi", nonché sul Portale eAppaltiFVG, allegati Modelli da A ad A4.

Il dichiarante allega copia fotostatica di un documento di riconoscimento, in corso di validità (per ciascun dichiarante è sufficiente una sola copia del documento di riconoscimento anche in presenza di più dichiarazioni su più fogli distinti).

La documentazione, ove non richiesta espressamente in originale, potrà essere prodotta in copia autentica o in copia conforme ai sensi, rispettivamente degli articoli 18 e 19 del D.P.R. 445/2000. Ove non diversamente specificato è ammessa la copia semplice.

In caso di concorrenti non stabiliti in Italia, la documentazione dovrà essere prodotta in modalità idonea equivalente secondo la legislazione dello Stato di appartenenza; si applicano gli articoli 83, comma 3, 86 e 90 del Codice.

Tutta la documentazione da produrre deve essere in lingua italiana o, se redatta in lingua straniera, deve essere corredata da traduzione giurata in lingua italiana. In caso di contrasto tra testo in lingua straniera e testo in lingua italiana prevarrà la versione in lingua italiana, essendo a rischio del concorrente assicurare la fedeltà della traduzione.

In caso di mancanza, incompletezza o irregolarità della traduzione dei documenti contenuti nella busta A, si applica l'art. 83, comma 9 del Codice.

Le offerte tardive saranno escluse in quanto irregolari ai sensi dell'art. 59, comma 3, lett. b) del Codice.

L'offerta vincolerà il concorrente ai sensi dell'art. 32, comma 4 del Codice per 180 giorni dalla scadenza del termine indicato per la presentazione dell'offerta.

Nel caso in cui alla data di scadenza della validità delle offerte le operazioni di gara siano ancora in corso, la Stazione appaltante potrà richiedere agli offerenti, ai sensi dell'art. 32, comma 4 del Codice, di confermare la validità dell'offerta sino alla data che sarà indicata.

Il mancato riscontro alla Stazione appaltante sarà considerato come rinuncia del concorrente alla partecipazione alla gara.

14. SOCCORSO ISTRUTTORIO

Le carenze di qualsiasi elemento formale della domanda, e in particolare, la mancanza, incompletezza e ogni altra irregolarità essenziale degli elementi e del DGUE, con esclusione di quelle afferenti alle offerte tecnica ed economica, possono essere sanate attraverso la procedura di soccorso istruttorio di cui all'art. 83, comma 9 del Codice.

L'irregolarità essenziale è sanabile laddove non si accompagni ad una carenza sostanziale del requisito alla cui dimostrazione la documentazione omessa o irregolarmente prodotta era finalizzata. La successiva correzione o integrazione documentale è ammessa laddove consenta di attestare l'esistenza di circostanze preesistenti, vale a dire requisiti previsti per la partecipazione e documenti/elementi a corredo dell'offerta. Nello specifico valgono le seguenti regole:

- il mancato possesso dei prescritti requisiti di partecipazione, includendo in tale fattispecie anche

la mancata indicazione di voler subappaltare le lavorazioni rientranti nelle categorie OGL, OG10, OS30, OS24, OS25 e OG12 qualora il concorrente sia sprovvisto della relativa qualificazione, non è sanabile mediante soccorso istruttorio ed è causa di esclusione dalla procedura di gara;

- l'omessa o incompleta nonché irregolare presentazione delle dichiarazioni sul possesso dei requisiti di partecipazione e ogni altra mancanza, incompletezza o irregolarità del DGUE e della domanda, ivi compreso il difetto di sottoscrizione, sono sanabili, ad eccezione delle false dichiarazioni;
- la mancata produzione della dichiarazione di avvalimento o del contratto di avvalimento, può essere oggetto di soccorso istruttorio solo se i citati elementi erano preesistenti e comprovabili con documenti di data certa anteriore al termine di presentazione dell'offerta;
- la mancata presentazione di elementi a corredo dell'offerta ovvero di condizioni di partecipazione alla gara (es. mandato collettivo speciale o impegno a conferire mandato collettivo), entrambi aventi rilevanza in fase di gara, sono sanabili, solo se preesistenti e comprovabili con documenti di data certa anteriore al termine di presentazione dell'offerta;
- la mancata presentazione di dichiarazioni e/o elementi a corredo dell'offerta, che hanno rilevanza in fase esecutiva (es. dichiarazione delle parti del servizio ai sensi dell'art. 48, comma 4 del Codice) sono sanabili.

Costituisce altresì irregolarità essenziale non sanabile la mancata separazione dell'offerta economica dall'offerta tecnica, ovvero l'inserimento di elementi concernenti il prezzo in documenti non contenuti nella busta dedicata all'offerta economica qualora, nel caso concreto, essi risultino idonei a conoscerne il valore prima dell'apertura della "BUSTA C".

Costituiscono inoltre irregolarità essenziali le carenze della documentazione che non consentono l'individuazione del contenuto o del soggetto responsabile della stessa.

Ai fini della sanatoria la Stazione appaltante assegna al concorrente un congruo termine - non superiore

a cinque giorni - affinché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicando il contenuto e i soggetti che le devono rendere.

Ove il concorrente produca dichiarazioni o documenti non perfettamente coerenti con la richiesta, la Stazione appaltante può chiedere ulteriori precisazioni o chiarimenti, fissando un termine perentorio a pena di esclusione.

In caso di inutile decorso del termine, la Stazione appaltante procede all'esclusione del concorrente dalla procedura.

Al di fuori delle ipotesi di cui all'art. 83, comma 9, del Codice è facoltà della Stazione appaltante invitare, se necessario, i concorrenti a fornire chiarimenti in ordine al contenuto dei certificati, documenti e dichiarazioni presenti.

15. CONTENUTO DELLA BUSTA "A" - DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA

La busta A contiene la domanda di partecipazione e le dichiarazioni integrative, il DGUE nonché la documentazione a corredo, in relazione alle diverse forme di partecipazione.

15.1 DOMANDA DI PARTECIPAZIONE

Impresa di costruzioni

La domanda di partecipazione dell'impresa di costruzioni è redatta in bollo, preferibilmente secondo il modello allegato sub A (Modello_A_Impresa_Costruzioni), e contiene tutte le seguenti informazioni e dichiarazioni.

Il concorrente indica la forma singola o associata con la quale l'impresa partecipa alla gara (impresa singola, consorzio, RTI, aggregazione di imprese di rete, GEIE).

In caso di partecipazione in RTI, consorzio ordinario, aggregazione di imprese di rete, GEIE, il concorrente fornisce i dati identificativi (ragione sociale, codice fiscale, sede) e il ruolo di ciascuna impresa (mandataria/mandante; capofila/consorziata).

Nel caso di consorzio di cooperative e imprese artigiane o di consorzio stabile di cui all'art. 45, comma 2 lett. b) e c) del Codice, il consorzio indica il consorziato per il quale concorre alla gara; qualora il

consorzio non indichi per quale/i consorziato/i concorre, si intende che lo stesso partecipa in nome e per conto proprio.

In caso di procura, il concorrente allega inoltre copia conforme all'originale della procura oppure nel solo caso in cui dalla visura camerale del concorrente risulti l'indicazione espressa dei poteri rappresentativi conferiti con la procura, la dichiarazione sostitutiva resa dal procuratore attestante la sussistenza dei poteri rappresentativi risultanti dalla visura.

Il concorrente dichiara di non incorrere nelle cause di esclusione di cui all'art. 80 del d.lgs. n. 50/2016 e successive modificazioni.

In particolare, trattandosi di un finanziamento PNRR, il concorrente dichiara tra l'altro:

- il numero di dipendenti impiegati alla data di presentazione della domanda;
- di avere assolto agli obblighi in materia di lavoro delle persone con disabilità di cui alla legge 12 marzo 1999, n. 68;
- (per operatori economici che occupano un numero pari o superiore a quindici dipendenti e non superiore a cinquanta) di non essere incorso nell'interdizione automatica per inadempimento dell'obbligo di consegnare alla stazione appaltante, entro sei mesi dalla conclusione del contratto, la relazione di genere di cui all'art. 47, comma 3, del decreto legge 31 maggio 2021, n. 77 convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108;
- (per operatori economici che occupano un numero pari o superiore a quindici dipendenti e non superiore a cinquanta) di assumersi l'obbligo di consegnare alla stazione appaltante, entro sei mesi dalla conclusione del contratto, una relazione di genere sulla situazione del personale maschile e femminile in ognuna delle professioni ed in relazione allo stato di assunzioni, della formazione, della promozione professionale, dei livelli, dei passaggi di categoria o di qualifica, di altri fenomeni di mobilità, dell'intervento della Cassa integrazione guadagni, dei licenziamenti, dei prepensionamenti e pensionamenti, della retribuzione effettivamente corrisposta;

- (per operatori economici che occupano un numero pari o superiore a quindici dipendenti e non superiore a cinquanta) di assumersi l'obbligo di consegnare alla stazione appaltante, entro sei mesi dalla conclusione del contratto, una dichiarazione del legale rappresentante che attesti di essere in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro delle persone con disabilità nonché una relazione che chiarisca l'avvenuto assolvimento degli obblighi previsti a carico delle imprese dalla legge 12 marzo 1999, n. 68 e illustri eventuali sanzioni e provvedimenti imposti a carico delle imprese nel triennio precedente la data di scadenza della presentazione delle offerte. Tale relazione deve essere trasmessa anche alle rappresentanze sindacali aziendali;

- di impegnarsi a riservare, in caso di aggiudicazione del contratto e in caso di necessità di effettuare nuove assunzioni per l'esecuzione del contratto o per la realizzazione di attività ad esso connesse o strumentali, una quota pari al 30 (trenta) per cento di occupazione giovanile (persone di età inferiore ai 36 anni).

La domanda è sottoscritta:

- nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario costituiti, dalla mandataria/capofila;
- nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario non ancora costituiti, da tutti soggetti che costituiranno il raggruppamento o consorzio;
- nel caso di aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete si fa riferimento alla disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei di imprese, in quanto compatibile. In particolare:
 - a. se la rete è dotata di organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica, ai sensi dell'art. 3, comma 4- quater, del D.L. 5/2009, la dichiarazione deve essere sottoscritta dal solo operatore economico che riveste la funzione di organo comune;
 - b. se la rete è dotata di organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica, ai sensi dell'art. 3, comma 4- quater, del D.L. 5/2009, la dichiarazione deve essere sottoscritta dall'impresa che riveste le funzioni di organo comune nonché da ognuna delle

imprese aderenti al contratto di rete che partecipano alla gara;

c. se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, oppure se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti per assumere la veste di mandataria, la dichiarazione deve essere sottoscritta dall'impresa aderente alla rete che riveste la qualifica di mandataria, ovvero, in caso di partecipazione nelle forme del raggruppamento da costituirsi, da ognuna delle imprese aderenti al contratto di rete che partecipa alla gara.

Nel caso di consorzio di cooperative e imprese artigiane o di consorzio stabile di cui all'art. 45, comma 2 lett. b) e c) del Codice, la domanda è sottoscritta dal consorzio medesimo.

La domanda di partecipazione deve essere presentata nel rispetto di quanto stabilito dal Decreto del Presidente della Repubblica n. 642/72 in ordine all'assolvimento dell'imposta di bollo. Il pagamento della suddetta imposta del valore di € 16,00 viene effettuato o tramite il servizio @e.bollo dell'Agenzia delle Entrate o per gli operatori economici esteri tramite il pagamento del tributo con bonifico utilizzando il codice Iban IT07Y0100003245348008120501 e specificando nella causale la propria denominazione, codice fiscale (se presente) e gli estremi dell'atto a cui si riferisce il pagamento.

A comprova del pagamento, il concorrente allega la ricevuta di pagamento elettronico rilasciata dal sistema @e.bollo ovvero del bonifico bancario.

In alternativa il concorrente può acquistare la marca da bollo da euro 16,00 ed inserire il suo numero seriale all'interno della dichiarazione contenuta nell'istanza telematica e allegare, obbligatoriamente copia del contrassegno in formato.pdf. Il concorrente si assume ogni responsabilità in caso di utilizzo plurimo dei contrassegni.

Progettista associato

La domanda di partecipazione del progettista associato (mandante di un raggruppamento con l'impresa di costruzioni) è redatta, in bollo, secondo il modello allegato sub A (Modello_A_Progettisti_Associati).

Nel caso di raggruppamenti temporanei di progettisti (RTP) già costituiti, la domanda di partecipazione deve essere presentata dalla sola capogruppo, anche in nome e per conto di tutti gli operatori economici mandanti; se non ancora costituiti, la domanda di partecipazione deve essere presentata da tutti i soggetti che partecipano in forma congiunta.

Il progettista, in forma singola o associata, prescelto dall'operatore economico e solo INDICATO alla stazione appaltante, pur non essendo un concorrente, è, comunque, tenuto a dichiarare il possesso dei requisiti di qualificazione prescritti dal presente disciplinare (requisiti generali e speciali di cui al paragrafo 7): a tale fine, oltre a produrre un distinto DGUE, può utilizzare il modello allegato sub A (Modello_A_Progettisti_Solo_Indicati).

15.2 DOCUMENTO DI GARA UNICO EUROPEO

Il concorrente compila il DGUE di cui allo schema allegato al DM del Ministero delle Infrastrutture e Trasporti del 18 luglio 2016 o successive modifiche messo a disposizione sul sito della stazione appaltante in formato editabile unitamente al resto della documentazione di gara, secondo quanto di seguito indicato.

Parte II-Informazioni sull'operatore economico

Il concorrente rende tutte le informazioni richieste mediante la compilazione delle parti pertinenti.

In caso di ricorso all'avvalimento si richiede la compilazione della sezione C

Il concorrente indica la denominazione dell'operatore economico ausiliario e i requisiti oggetto di avvalimento.

Il concorrente, per ciascun ausiliaria, allega:

- 1) DGUE, a firma dell'ausiliaria, contenente le informazioni di cui alla parte II, sezioni A e B, alla parte III, alla parte IV, in relazione ai requisiti oggetto di avvalimento, e alla parte VI;
- 2) dichiarazione integrativa a firma dell'ausiliaria nei termini di cui al punto 15;
- 3) dichiarazione sostitutiva di cui all'art. 89, comma 1 del Codice, sottoscritta dall'ausiliaria, con la quale quest'ultima si obbliga, verso il concorrente e verso la Stazione appaltante, a mettere a

- disposizione, per tutta la durata dell'appalto, le risorse necessarie di cui è carente il concorrente;
- 4) dichiarazione sostitutiva di cui all'art. 89, comma 7 del Codice sottoscritta dall'ausiliaria con la quale quest'ultima attesta di non partecipare alla gara in proprio o come associata o consorziata;
 - 5) originale o copia autentica del contratto di avvalimento, in virtù del quale l'ausiliaria si obbliga, nei confronti del concorrente, a fornire i requisiti e a mettere a disposizione le risorse necessarie, che devono essere dettagliatamente descritte, per tutta la durata dell'appalto. A tal fine il contratto di avvalimento contiene, a pena di nullità, ai sensi dell'art. 89, comma 1 del Codice, la specificazione dei requisiti forniti e delle risorse messe a disposizione dall'ausiliaria;
 - 6) PASSOE dell'ausiliaria

In caso di ricorso al subappalto si richiede la compilazione della sezione D

Il concorrente, pena l'impossibilità di ricorrere al subappalto, indica l'elenco delle prestazioni che intende subappaltare con la relativa quota di percentuale dell'importo complessivo del contratto.

Parte III – Motivi di esclusione

Il concorrente dichiara di non trovarsi nelle condizioni previste dal punto 6 del presente disciplinare (Sez. A-B-C-D).

(Si ricorda che, fino all'aggiornamento del DGUE al decreto correttivo di cui al D.Lgs 56/2017, ciascun soggetto che compila il DGUE allega una dichiarazione integrativa in ordine al possesso dei requisiti di cui all'art. 80, in particolare, dichiara di non incorrere nelle cause di esclusione di cui al comma 1, lettera b-bis, al comma 4 e al comma 5, lettere b, c, c-bis, c-ter, c-quater, f-bis e f-ter.– cfr. punto 15.3.1 n. 1 del presente disciplinare).

Parte IV- Criteri di selezione

Il concorrente dichiara di possedere tutti i requisiti richiesti dai criteri di selezione barrando direttamente la sezione “α” ovvero compilando quanto segue:

- a) la sezione A per dichiarare il possesso dei requisiti relativi all'idoneità professionale di cui al paragrafo 7.1 del presente disciplinare;

- b) la sezione C per dichiarare il possesso dei requisiti relativi alle capacità tecniche e professionali di cui al paragrafo 7.2 del presente disciplinare.

Parte VI- Dichiarazioni finali

Il concorrente rende tutte le informazioni richieste mediante la compilazione delle parti pertinenti.

Il DGUE deve essere presentato, oltre che dal concorrente singolo, da ciascuno dei seguenti soggetti:

- nel caso di raggruppamenti temporanei, consorzi ordinari, GEIE , da ciascuno degli operatori economici che partecipano alla procedura in forma congiunta;
- nel caso di aggregazioni di rete, dall'organo comune, ove presente e da tutti i retisti partecipanti;
- nel caso di consorzi stabili, dal consorzio e dai consorziati per conto dei quali il consorzio concorre;

In caso di incorporazione, fusione societaria o cessione d'azienda, le dichiarazioni di cui all'art. 80, commi 1, 2 e 5, lett. 1) del Codice, devono riferirsi anche ai soggetti di cui all'art. 80 comma 3 del Codice che hanno operato presso la società incorporata, fusasi o che ha ceduto l'azienda nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara.

15.3 DICHIARAZIONI INTEGRATIVE E DOCUMENTAZIONE A CORREDO

15.3.1 Dichiarazioni integrative

Ciascun concorrente rende le seguenti dichiarazioni, anche ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000, con le quali:

1. (fino all'aggiornamento del DGUE al decreto correttivo di cui al D. Lgs 56/2017) dichiara di non incorrere nelle cause di esclusione di cui all'art. 80, al comma 1, lettera b-bis, al comma 4 e al comma 5, lettere b, c, c-bis, c-ter, c-quater, f-bis e f-ter del Codice;
2. dichiara i dati identificativi (nome, cognome, data e luogo di nascita, codice fiscale, comune di residenza etc.) dei soggetti di cui all'art. 80, comma 3, del Codice, ovvero indica la banca dati ufficiale o il pubblico registro da cui i medesimi possono essere ricavati in modo aggiornato alla

data di presentazione dell'offerta;

3. di essersi recato sul luogo di esecuzione dei lavori, di avere, direttamente o con delega a personale dipendente, esaminato tutti gli elaborati progettuali; di aver preso conoscenza delle condizioni locali, della viabilità di accesso, di aver verificato le capacità e le disponibilità, compatibili con i tempi di esecuzione previsti, delle cave eventualmente necessarie e delle discariche autorizzate;
4. di aver preso conoscenza di tutte le circostanze generali e particolari suscettibili di influire sulla determinazione dei prezzi, sulle condizioni contrattuali e sull'esecuzione dei lavori e di aver giudicato i lavori stessi realizzabili, gli elaborati progettuali adeguati ed i prezzi nel loro complesso remunerativi e tali da consentire il ribasso offerto;
5. di avere effettuato una verifica della disponibilità della mano d'opera necessaria per l'esecuzione dei lavori nonché della disponibilità di attrezzature adeguate all'entità e alla tipologia e categoria dei lavori in appalto;
6. l'indicazione dei lavori o delle parti di opere che il concorrente intende eventualmente subappaltare o concedere in cottimo;
7. di accettare il patto di integrità allegato alla documentazione di gara (art. 1, comma 17, della L. 190/2012);
8. dichiara di essere reso edotto degli obblighi derivanti dal Codice di comportamento adottato dal Comune di Trieste con deliberazione della Giunta Comunale n. 234 dd. 24.5.2018, reperibile sul sito istituzionale <http://www.retecivica.trieste.it/>, nella sezione "amministrazione trasparente" al link "codice disciplinare e codici di comportamento" e si impegna, in caso di aggiudicazione, ad osservare e a far osservare ai propri dipendenti e collaboratori, per quanto applicabile, il suddetto codice, pena la risoluzione del contratto;

Per gli operatori economici non residenti e privi di stabile organizzazione in Italia

9. si impegna ad uniformarsi, in caso di aggiudicazione, alla disciplina di cui agli articoli 17, comma 2, e 53, comma 3 del D.P.R. 633/1972 e a comunicare alla Stazione appaltante la nomina del proprio rappresentante fiscale, nelle forme di legge;
10. indica i seguenti dati: domicilio fiscale _____, codice fiscale _____, partita IVA _____, indirizzo PEC _____ oppure, solo in caso di concorrenti aventi sede in altri Stati membri, indirizzo di posta elettronica _____ ai fini delle comunicazioni di cui all'art. 76 comma 5 del Codice;
11. attesta di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 13 del D. lgs. n. 196/2003 e dell'articolo 13 del Regolamento UE n. 2016/679, che i dati personali raccolti sono necessari per l'espletamento della procedura di gara alla quale si partecipa, per adempiere ad un obbligo legale (D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.).

Per gli operatori economici ammessi al concordato preventivo con continuità aziendale di cui all'art. 186 bis del R.D. 16 marzo 1942, n. 267

12. Indica, ad integrazione di quanto indicato nella parte III, sez. C, lett. d) del DGUE, i seguenti estremi del provvedimento di ammissione al concordato e del provvedimento di autorizzazione a partecipare alle gare..... rilasciati dal Tribunale di.....nonché dichiara di non partecipare alla gara quale mandataria di un raggruppamento temporaneo di imprese e che le altre imprese aderenti al raggruppamento non sono assoggettate ad una procedura concorsuale ai sensi dell'art. 186 *bis*, comma 6 del R.D. 16 marzo 1942, n. 267.
13. Le suddette dichiarazioni potranno essere rese o sotto forma di allegati alla domanda di partecipazione ovvero quali sezioni interne alla domanda medesima debitamente compilate e sottoscritte dagli operatori dichiaranti nonché dal sottoscrittore della domanda di partecipazione. A tal fine si potrà utilizzare il modello di domanda allegato sub Modello_A (Domanda di

partecipazione) e sub modello Modello_A1 (Dichiarazione che deve essere resa da tutti i soggetti indicati all'art. 80, comma 3 del D.lgs 50/2016). In caso di Consorzi di cui all'art. 45, comma 2, lett. B) le dichiarazioni potranno essere rese sul modello allegato sub. Modello_A2.

15.3.2 Documentazione a corredo

Il concorrente allega:

14. PASSOE di cui alla Delibera n. 464 del 27 luglio 2022 dell' A.N.A.C, relativo al concorrente; in aggiunta, nel caso in cui il concorrente ricorra all'avvalimento ai sensi dell'art. 49 del Codice, anche il PASSOE relativo all'ausiliaria;

15. documento attestante la garanzia provvisoria con allegata dichiarazione di impegno di un fideiussore di cui all'art. 93 comma 7 del Codice;

Per gli operatori economici che presentano la cauzione provvisoria in misura ridotta, ai sensi dell'art. 93, comma 7 del Codice.

16. copia conforme della certificazione di cui all'art. 93, comma 7 del Codice che giustifica la riduzione dell'importo della cauzione;

17. attestazione di avvenuto pagamento della contribuzione ANAC;

18. ricevuta di versamento dell'imposta di bollo (una per ciascuna domanda di partecipazione);

19. copia dell'ultimo rapporto sulla situazione del personale, redatto dagli operatori economici che occupano oltre 50 (cinquanta) dipendenti, ai sensi dell'art. 46, comma 2, del d.lgs. n. 198/2006, con attestazione della sua conformità a quello eventualmente già trasmesso alle rappresentanze sindacali aziendali e ai consiglieri regionali di parità, ovvero, in caso d'inosservanza dei termini previsti dall'art. 46, comma 1, del d.lgs. n. 198/2006, con attestazione della sua contestuale trasmissione alle rappresentanze sindacali aziendali e alla consigliera e al consigliere regionale di parità (ai sensi dell'art. 47, comma 2, del decreto legge

n. 77/2021).

15.3.3 Documentazione e dichiarazioni ulteriori per i soggetti associati

Le dichiarazioni di cui al presente paragrafo sono sottoscritte secondo le modalità di cui al punto 15.1.

Per i raggruppamenti temporanei già costituiti

- copia autentica del mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria per atto pubblico o scrittura privata autenticata;
- dichiarazione in cui si indica, ai sensi dell'art. 48, comma 4 del Codice, le parti delle lavorazioni o la percentuale in caso di lavorazioni indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati.

Per i consorzi ordinari o GEIE già costituiti

- atto costitutivo e statuto del consorzio o GEIE, in copia autentica, con indicazione del soggetto designato quale capofila;
- dichiarazione in cui si indica, le parti delle lavorazioni o la percentuale in caso di lavorazioni indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici consorziati.

Per i raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari o GEIE non ancora costituiti

- dichiarazione attestante:

- l'operatore economico al quale, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo;
- l'impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente con riguardo ai raggruppamenti temporanei o consorzi o GEIE ai sensi dell'art. 48 comma 8 del Codice conferendo mandato collettivo speciale con rappresentanza all'impresa qualificata come mandataria che stipulerà il contratto in nome e per conto delle mandanti/consorziate;
- dichiarazione in cui si indica, ai sensi dell'art. 48, comma 4 del Codice, le parti delle lavorazioni ovvero la percentuale in caso di lavorazioni indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati.

Per le aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica

- copia autentica o copia conforme del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'art. 25 del D.Lgs 82/2005, con indicazione dell'organo comune che agisce in rappresentanza della rete;
- dichiarazione, sottoscritta dal legale rappresentante dell'organo comune, che indichi per quali imprese la rete concorre;
- dichiarazione che indichi le parti di lavorazione ovvero la percentuale in caso di lavorazione indivisibile che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

Per le aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e priva di soggettività giuridica

- copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'art. 25 del D.Lgs 82/2005, recante il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla impresa mandataria; qualora il contratto di rete sia stato redatto con mera firma digitale non autenticata ai sensi dell'art. 24 della D.Lgs 82/2005, il mandato nel contratto di rete non può ritenersi sufficiente e sarà obbligato a conferire un nuovo mandato nella forma della scrittura privata autenticata, anche ai sensi dell'art. 25 del D.Lgs 82/2005;
- dichiarazione che indichi le parti di lavorazione ovvero la percentuale in caso di lavorazione indivisibile che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

Per le aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, ovvero se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti, partecipa nella forme del RTI costituito o costituendo

- **in caso di RTI costituito:** copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o

scrittura privata autenticata ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'art. 25 del D.Lgs 82/2005 con allegato il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito conferito alla mandataria, recante l'indicazione del soggetto designato quale mandatario e delle parti di lavorazione ovvero della percentuale di lavorazione in caso di servizio indivisibile che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete; qualora il contratto di rete sia stato redatto con mera firma digitale non autenticata ai sensi dell'art. 24 della D.Lgs 82/2005, il mandato deve avere al forma dell'atto pubblico o della scrittura privata autenticata, anche ai sensi dell'art. 25 del D.Lgs 82/2005;

- **in caso di RTI costituendo:** copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'art. 25 del D.Lgs 82/2005, con allegate le dichiarazioni, rese da ciascun concorrente aderente al contratto di rete, attestanti:
 - a. a quale concorrente, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo;
 - b. l'impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente in materia di raggruppamenti temporanei;
 - c. le parti delle lavorazioni ovvero la percentuale in caso di lavorazione indivisibile, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

Il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza potrà essere conferito alla mandataria con scrittura privata.

Qualora il contratto di rete sia stato redatto con mera firma digitale non autenticata ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs 82/2005, il mandato dovrà avere la forma dell'atto pubblico o della scrittura privata autenticata, anche ai sensi dell'art. 25 del D.Lgs 82/2005.

Le dichiarazioni di cui al presente paragrafo 15.3.3 potranno essere rese o sotto forma di allegati alla dichiarazione a corredo dell'offerta ovvero quali sezioni interne alla dichiarazione medesima.

Tali dichiarazioni per i Raggruppamenti Temporanei di imprese o per i Consorzi possono essere altresì rese utilizzando la modulistica allegata sub. Modello_A.

16. CONTENUTO DELLA BUSTA B - OFFERTA TECNICA

La Busta “B” - “Offerta tecnica” dovrà contenere il progetto tecnico consistente nella seguente documentazione. Il punteggio massimo attribuibile è pari a 80 punti.

A. Professionalità del gruppo di progettazione ed esperienza impresa – 6 punti

Ai fini della valutazione del punto A dovranno essere forniti i curricula, in formato europeo, di non più di due facciate formato A4 (tipo di carattere Arial, dimensione di carattere 11) relativi ai soggetti componenti il gruppo di progettazione (**minimo 6 unità** – art. 15 del CSA).

Inoltre, dovranno essere **compilate delle tabelle riepilogative** relative alle esperienze maturate dai suddetti soggetti e dall'impresa stessa (come da moduli allegati: *tabella_impresa* e *tabella_gruppo_di_progettazione*) con riferimento agli **ultimi 10 anni**.

Il nominativo dei soggetti indicati in sede di gara è da ritenersi vincolante. Con la sua indicazione il concorrente si obbliga, in caso di aggiudicazione dell'appalto, ad avvalersi dei soggetti qui indicati, salvo presentazione di valida e certificata motivazione con obbligo di nominare dei sostituti con capacità ritenute non inferiori dalla Stazione Appaltante. Il mancato adempimento di tale obbligo è da ritenersi modifica contrattuale sostanziale ai sensi dell'art. 108 del D. Lgs. 50/2016 e dà diritto alla Stazione Appaltante di risolvere il contratto.

A.1. Esperienza nella progettazione definitiva/esecutiva di impianti a fune – 3 punti

Ai fini della valutazione saranno presi in considerazione i titoli di studio e l'esperienza. Con riferimento all'esperienza professionale verrà dato maggior peso alla:

- progettazione di opere analoghe a quella di progetto (per tipologia e importo),
- progettazione di impianti a fune in contesto urbano,
- progettazione di impianti a fune in siti Natura 2000,
- progettazione di impianti di recente realizzazione,

- progettazione di impianti a fune nell'ambito di un appalto integrato,
- progettazione di impianti a fune sviluppata in BIM.

A.2. Esperienza impresa – 3 punti

Ai fini della valutazione saranno presi in considerazione l'esperienza dell'impresa. Con riferimento all'esperienza verrà dato maggior peso alla realizzazione di:

- impianti analoghi al progetto oggetto d'appalto (per tipologia e importo),
- impianti a fune realizzati in ambito urbano,
- impianti a fune realizzati su siti Natura 2000,
- impianti a fune di recente realizzazione,
- impianti a fune realizzati nell'ambito di un appalto integrato,
- impianti a fune la cui realizzazione è stata gestita mediante BIM.

B. Aspetti tecnici legati all'impianto – 38 punti

Ai fini della valutazione del punto B dovrà essere prodotta una relazione che si svilupperà secondo i seguenti sotto criteri.

B.1. Accorgimenti e soluzioni tecniche adottate per la riduzione della rumorosità delle stazioni motrici – 8 punti

B.2. Accorgimenti e soluzioni tecniche adottate per la riduzione del consumo energetico – 4 punti

B.3. Accorgimenti e soluzioni tecniche adottate per la minimizzazione dei costi di manutenzione – 7 punti

B.4. Accorgimenti e soluzioni tecniche per evitare fenomeni di vandalismo – 4 punti

B.5. Tipologie e finiture degli allestimenti dei veicoli – 7 punti

B.6. Accorgimenti e soluzioni tecniche per minimizzare gli effetti del vento – 8 punti

La proposta potrà essere contenuta in massimo nove facciate formato A4 (tipo di carattere Arial, dimensione di carattere 11) corredate di massimo sei schede tecniche (formato massimo A1).

B.1. Accorgimenti e soluzioni tecniche adottate per la riduzione della rumorosità delle stazioni motrici – 8 punti

Saranno valutati gli accorgimenti e le soluzioni tecniche proposte tenendo conto di quanto segue:

- livello di definizione delle problematiche individuate e delle relative soluzioni proposte,
- qualità delle soluzioni proposte e dimostrazione della loro efficacia e fattibilità,
- costo di manutenzione delle soluzioni proposte.

In realzione all'elemento "costo di manutenzione delle soluzioni proposte" si evidenzia che esso trova collocazione nell'offerta tecnica in quanto, nel caso concreto, non è idoneo a far conoscere il prezzo complessivo offerto prima dell'apertura dell'offerta economica.

B.2. Accorgimenti e soluzioni tecniche adottate per la riduzione del consumo energetico – 4 punti

Saranno valutati gli accorgimenti e le soluzioni tecniche proposte tenendo conto di quanto segue:

- livello di definizione delle problematiche individuate e delle relative soluzioni proposte,
- qualità delle soluzioni proposte e dimostrazione della loro efficacia e fattibilità,
- costo di manutenzione delle soluzioni proposte.

In realzione all'elemento "costo di manutenzione delle soluzioni proposte" si evidenzia che esso trova collocazione nell'offerta tecnica in quanto, nel caso concreto, non è idoneo a far conoscere il prezzo complessivo offerto prima dell'apertura dell'offerta economica.

B.3. Accorgimenti e soluzioni tecniche adottate per la minimizzazione dei costi di manutenzione – 7 punti

Saranno valutati gli accorgimenti e le soluzioni tecniche proposte tenendo conto di quanto segue:

- livello di definizione delle problematiche individuate e delle relative soluzioni proposte,
- qualità delle soluzioni proposte e dimostrazione della loro efficacia e fattibilità.

B.4. Accorgimenti e soluzioni tecniche per evitare fenomeni di vandalismo – 4 punti

Saranno valutati gli accorgimenti e le soluzioni tecniche proposte tenendo conto di quanto segue:

- livello di definizione delle problematiche individuate e delle relative soluzioni proposte,
- qualità delle soluzioni proposte e dimostrazione della loro efficacia e fattibilità,
- costo di manutenzione delle soluzioni proposte.

In realzione all'elemento "costo di manutenzione delle soluzioni proposte" si evidenzia che esso trova collocazione nell'offerta tecnica in quanto, nel caso concreto, non è idoneo a far conoscere il prezzo complessivo offerto prima dell'apertura dell'offerta economica.

B.5. Tipologie e finiture degli allestimenti dei veicoli – 7 punti

Sarà valutata la tipologia di veicoli proposti tenendo conto di quanto segue:

- inserimento nel contesto urbano, con particolare riferimento alle caratteristiche estetiche,
- durabilità e esigenze/costi di manutenzione.

B.6. Accorgimenti e soluzioni tecniche per minimizzare gli effetti del vento – 8 punti

Con particolare riferimento al contesto di inserimento dell'opera (Bora), saranno valutati gli accorgimenti e le soluzioni tecniche proposte tenendo conto di quanto segue:

- livello di definizione delle problematiche individuate e delle relative soluzioni proposte,
- qualità delle soluzioni proposte e dimostrazione della loro efficacia e fattibilità,
- costo di manutenzione delle soluzioni proposte.

In realzione all'elemento "costo di manutenzione delle soluzioni proposte" si evidenzia che esso trova collocazione nell'offerta tecnica in quanto, nel caso concreto, non è idoneo a far conoscere il prezzo complessivo offerto prima dell'apertura dell'offerta economica.

C. Aspetti ambientali (CAM, DNSH) e requisiti PNRR – 15 punti

Ai fini della valutazione del punto C dovrà essere prodotta una relazione che si svilupperà secondo i seguenti sotto criteri.

C.1. Redazione di un piano di gestione ambientale di cantiere (PAC, secondo le Linee guida ARPA Toscana del 2018) nel rispetto del principio del DNSH (Guida operativa per il rispetto del principio di non arrecare danno significativo all'ambiente - scheda tecnica 1 e 5) – punti 3

C.2. Sviluppo di un bilancio idrico dell'attività di Cantiere nel rispetto del principio del DNSH (Guida operativa per il rispetto del principio di non arrecare danno significativo all'ambiente - scheda tecnica 5) – punti 3

C.3. Utilizzo mezzi di cantiere ad alta efficienza motoristica nel rispetto del principio del DNSH (Guida operativa per il rispetto del principio di non arrecare danno significativo all'ambiente - scheda tecnica 5) – punti 3

C.4. Rispetto del principio DNSH – punti 2

C.5. Prestazioni migliorative dei prodotti da costruzione – punti 1

C.6. Possesso della certificazione di responsabilità sociale ed etica SA 8000 o equivalente – punti 1

C.7. Gestione del cantiere in aree Natura 2000 – punti 2

La proposta potrà essere contenuta in massimo cinque facciate formato A4 (tipo di carattere Arial, dimensione di carattere 11) corredate di massimo 2 schede tecniche (formato massimo A1).

C.1. Redazione di un piano di gestione ambientale di cantiere (PAC, secondo le Linee guida ARPA Toscana del 2018) nel rispetto del principio del DNSH (Guida operativa per il rispetto del principio di non arrecare danno significativo all'ambiente - scheda tecnica 1 e 5) – punti 3

Sarà valutato positivamente l'impegno dell'aggiudicatario a redigere in sede di esecuzione dei lavori un piano di gestione ambientale di cantiere secondo quanto previsto dalla Guida operativa per il rispetto del principio di non arrecare danno significativo all'ambiente (dovrà essere allegata una dichiarazione in tal senso).

C.2. Sviluppo di un bilancio idrico dell'attività di Cantiere nel rispetto del principio del DNSH (Guida operativa per il rispetto del principio di non arrecare danno significativo all'ambiente - scheda tecnica 5) – punti 3

Sarà valutato positivamente l'impegno dell'aggiudicatario a redigere in sede di esecuzione dei lavori un bilancio idrico dell'attività di cantiere secondo quanto previsto dalla Guida operativa per il rispetto del

principio di non arrecare danno significativo all'ambiente (dovrà essere allegata una dichiarazione in tal senso).

C.3. Utilizzo mezzi di cantiere ad alta efficienza motoristica nel rispetto del principio del DNSH (Guida operativa per il rispetto del principio di non arrecare danno significativo all'ambiente - scheda tecnica 5) – punti 3

Sarà valutato positivamente l'utilizzo di mezzi d'opera a bassa emissioni acustiche, di automezzi ecologici con standard di emissione non inferiori a "Euro 6" e/o alimentazioni ecologiche (veicoli elettrici, ibridi, GPL, metano) o comunque utilizzo di attrezzature e mezzi con ridotto rilascio di emissioni in atmosfera, nel rispetto delle normative europee relative ai mezzi NRMM (Non-Road Mobile Machinery) e nel rispetto del principio del DNSH. Si chiede di esplicitare quali mezzi saranno utilizzati e per quali lavorazioni.

C.4. Rispetto del principio DNSH – punti 2

Il Concorrente dovrà descrivere i criteri generali, le strategie e le metodologie operative volte a soddisfare il principio di “non arrecare danno significativo agli obiettivi ambientali” con riferimento al sistema di tassonomia delle attività ecosostenibili indicato all’articolo 17 del Regolamento (UE) 2020/852 per contribuire alla transizione verde e alla mitigazione dei cambiamenti climatici.

Saranno valutate positivamente le modalità e le azioni poste in essere per il conseguimento degli obiettivi di contenimento dell'impatto ambientale di cantiere con riferimento:

- alla riduzione dell'impatto ambientale, con particolare riferimento alla riduzione delle emissioni acustiche, delle polveri e al contenimento delle emissioni di GHG per la prevenzione, il contenimento e il monitoraggio dell'inquinamento dell'aria, dell'acqua e del suolo;
- all'impatto dei lavori sulla viabilità locale, anche pedonale, in fase di cantiere, (anche attraverso l'analisi puntuale delle criticità viabilistiche in fase di cantiere) per garantire la salvaguardia della sicurezza delle maestranze e degli abitanti delle aree interessate;

- all'economia circolare di gestione dei rifiuti, dando evidenza delle modalità di riduzione significativa delle inefficienze nell'utilizzo di materiali recuperati o riciclati, nell'uso diretto o indiretto di risorse naturali, nella produzione di rifiuti destinati all'incenerimento o smaltimento;
- alle modalità di monitoraggio e controllo per garantire la protezione delle biodiversità e degli ecosistemi preservando lo stato di conservazione degli habitat e delle specie.

C.5. Prestazioni migliorative dei prodotti da costruzione – punti 1

Con riferimento al DM 23 giugno 2022 (e relativo allegato), sarà valutata una proposta migliorativa in cui l'operatore economico propone l'utilizzo di materiali aventi prestazioni ambientali elevate (es. maggiore contenuto di riciclato, minore contenuto di sostanze chimiche pericolose, ecc.). Dovranno essere allegate le schede tecniche dei materiali che si propone di utilizzare specificando il loro campo di utilizzo e se sono già stati utilizzati in altri impianti analoghi.

C.6. Possesso della certificazione di responsabilità sociale ed etica SA 8000 o equivalente – punti 1

Sarà valutato positivamente il possesso della certificazione di responsabilità sociale ed etica SA8000 o equivalente (che dovrà essere allegata in sede di offerta).

In caso di concorrente plurisoggettivo la certificazione deve essere posseduta da almeno un componente il Raggruppamento. In caso di consorzio, il possesso della certificazione può essere dimostrato dal consorzio o dalla consorziata esecutrice indicata.

C.7. Gestione del cantiere in aree Natura 2000 – punti 2

Saranno valutati tutti gli accorgimenti adottati per la minimizzazione degli impatti del cantiere sulle aree ricadenti in siti Natura 2000 con particolare riferimento a:

- approvvigionamento materiali,
- esecuzione delle opere,
- ripristini.

D. Svolgimento della commessa– 16 punti

Ai fini della valutazione del punto D dovrà essere prodotta una relazione che si svilupperà secondo i seguenti sotto criteri.

D.1. Attività di progettazione – punti 10

D.2. Organizzazione e svolgimento dei lavori – punti 6

La proposta potrà essere contenuta in massimo tre facciate formato A4 (tipo di carattere Arial, dimensione di carattere 11) corredate di massimo 2 schede tecniche (formato massimo A1).

D.1. Attività di progettazione – punti 10

Sarà valutato:

- un dettagliato programma relativo alla fase di progettazione indicante lo sviluppo delle singole fasi con specificazione delle varie tempistiche (comprensive dell'esecuzione di rilievi, indagini e di tutte le attività propedeutiche alla progettazione stessa).

Verrà dato maggior peso ad un programma che garantisca un'ottimizzazione delle tempistiche con riduzione delle stesse.

Le riduzioni delle tempistiche dovranno essere compiutamente giustificate.

D.2. Organizzazione e svolgimento dei lavori – punti 6

Sarà valutato:

- un dettagliato programma dei lavori (diagramma di Gantt) indicante lo sviluppo delle singole fasi lavorative con specificazione del numero delle squadre e della loro composizione (numero e qualifica della manodopera) e dei mezzi d'opera per ogni singola fase.

Verrà dato maggior peso ad una struttura organizzativa chiara che garantisca lo svolgimento puntuale dei lavori e un'ottimizzazione delle tempistiche con riduzione delle stesse (con particolare riferimento alla scadenza intermedia del 30 settembre 2024).

Le riduzioni delle tempistiche dovranno essere compiutamente giustificate. Si evidenzia, inoltre, che il programma dei lavori facente parte dell'offerta dovrà essere rispettato durante l'esecuzione dei lavori in accordo con l'ufficio della Direzione Lavori.

E. Gestione informativa– 5 punti

Ai fini della valutazione del punto E dovrà essere prodotta una OGI (offerta di gestione informativa) contenuta in massimo 15 facciate formato A4 (tipo di carattere Arial, dimensione di carattere 11).

L'OGI dovrà essere strutturata in modo chiaro, evidenziando in maniera sintetica i riferimenti ai relativi paragrafi del Capitolato Informativo. Dovrà, inoltre, essere prodotto uno specchietto riepilogativo dal quale si evince in quali articoli dell'OGI viene data risposta ai seguenti sotto criteri.

E.1. Competenze ed esperienze del concorrente, ruoli (capitoli 3.7, 3.8 e 4.4 del CI) – punti 1

Nell'attribuzione del punteggio saranno oggetto di positivo apprezzamento:

- i profili professionali che abbiano ricoperto ruoli simili a quelli per cui sono presentati,
- i profili professionali che siano in possesso di certificazioni attinenti ai ruoli per cui sono presentati,
- la maggiore esperienza specifica maturata dalle figure professionali specialistiche,
- esperienze pregresse relative a categorie di interventi analoghi rispetto a quelli oggetto dell'appalto.

E.2. Specifica per l'inserimento di oggetti e sistemi di classificazione degli stessi, organizzazione dei processi di modellazione, procedura di validazione dei modelli (Capitoli 3.5, 3.6, 4.5, 4.8 e 4.9 del CI) – punti 2

Nell'attribuzione del punteggio saranno oggetto di positivo apprezzamento:

- il livello di approfondimento e di coordinamento fra le discipline,
- il livello di approfondimento della programmazione temporale,
- il coordinamento multidisciplinare (sistematicità, organizzazione e condivisione con SA),
- ACDat - struttura, politiche di accesso, responsabilità della struttura e degli accessi,
- il livello di approfondimento, di sistematicità e ripetibilità del processo di analisi e risoluzione delle interferenze ed incoerenze informative.

E.3. Livello di sviluppo degli oggetti e delle schede informative con particolare riguardo alle finalità di clash detection in fase progettuale e agli elaborati as-built che costituiranno il prodotto finito (capitolo 4.3 del CI) – punti 1

Nell'attribuzione del punteggio sarà oggetto di positivo apprezzamento il livello di dettaglio dei contenuti geometrici ed informativi dei modelli, in particolar modo nella fase di esecuzione lavori e consegna del prodotto finale (as-built), nella cui valutazione rivestirà un'importanza preponderante il LOI (specificazione attributi informativi).

E.4. Gestione degli ambiti 4D, 5D e 6D (Capitoli 4.10, 4.11 e 4.12) – punti 1

Nell'attribuzione del punteggio saranno oggetto di positivo apprezzamento:

- il livello di interoperabilità degli strumenti utilizzati al fine del soddisfacimento degli obiettivi,
- il livello funzionalità e praticità operativa nella definizione delle WBS e relativi con i modelli, con particolare riguardo alla loro gestione in fase di cantiere.

L'offerta tecnica deve rispettare le caratteristiche minime stabilite nella documentazione tecnica, pena l'esclusione dalla procedura di gara.

Eventuali proposte migliorative che il concorrente proporrà in sede di offerta tecnica non potranno snaturare il progetto posto a base di gara o costituirne, a giudizio insindacabile della commissione, una modifica sostanziale. Le migliorie proposte dovranno rispettare:

1. le caratteristiche tipologiche descritte negli elaborati progettuali e nei documenti descrittivi;
2. i fattori di qualità e le caratteristiche prestazionali prescritte negli elaborati progettuali, intesi come valori minimi da rispettare.

Fermo restando quanto sopra, l'accettazione delle proposte migliorative presentate dal concorrente non avrà alcuna incidenza sull'offerta economica, che rimarrà comunque fissa ed invariabile; l'aggiudicatario sarà tenuto al rispetto del progetto a base di gara per la parte non ritenuta migliorativa.

Eventuali oneri aggiuntivi di qualsiasi natura derivanti da modifiche al progetto di fattibilità proposte dal concorrente ed approvate dalla stazione appaltante, che dovranno essere recepite nel progetto definitivo ed esecutivo, rimarranno ad esclusivo carico dell'aggiudicatario.

L'offerta tecnica dovrà essere sottoscritta con le modalità indicate per la sottoscrizione della domanda di cui al punto 15.1. In particolare deve essere sottoscritta da tutti i soggetti che costituiranno il raggruppamento o consorzio o aggregazione di imprese. Il progettista è tenuto a sottoscrivere l'offerta tecnica solo se partecipa in associazione con l'impresa di costruzioni.

In caso di aggiudicazione l'offerta tecnica integra le disposizioni dello schema di contratto alle condizioni economiche contenute nella "BUSTA C".

17. CONTENUTO DELLA BUSTA C – OFFERTA ECONOMICA

La busta C – "Offerta economica" deve contenere, a pena di esclusione:

1) RIBASSO PERCENTUALE UNICO da applicare sull'importo complessivo dell'appalto posto a base di gara, al netto dei costi della sicurezza, comprensivo degli scavi archeologici, della progettazione ed esecuzione pari ad Euro 52.017.019,68;

PER I LAVORI:

2) corrispondente importo contrattuale, al netto del ribasso unico offerto ma comprensivo dei costi della sicurezza non riducibili pari ad Euro 754.170,00;

3) importo dei propri costi della manodopera ai sensi dell'art. 95, comma 10, del Codice;

4) importo degli oneri aziendali concernenti l'adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro ai sensi dell'art. 95, comma 10, del Codice.

PER LA PROGETTAZIONE:

5) corrispondente importo contrattuale per la progettazione definitiva, al netto del ribasso unico offerto;

6) corrispondente importo contrattuale per la progettazione esecutiva, al netto del ribasso unico offerto.

Con riferimento alle prestazioni di progettazione, trattandosi di servizio di natura intellettuale non è richiesta l'indicazione dei propri costi della manodopera ai sensi dell'art. 95, comma 10, del Codice e

dell'importo degli oneri aziendali concernenti l'adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro ai sensi dell'art. 95, comma 10, del Codice.

Il ribasso percentuale offerto non deve riportare più di 3 (tre) decimali. Nel caso di valori offerti con più di 3 (tre) decimali dopo la virgola, si procederà all'arrotondamento: in particolare, la terza cifra decimale verrà arrotondata all'unità superiore qualora la quarta cifra decimale sia pari o superiore a cinque.

In caso di discordanza tra il ribasso percentuale unico offerto e i corrispondenti importi contrattuali delle singole prestazioni richieste, prevale il ribasso percentuale con conseguente rideterminazione dei valori con lo stesso incongruenti.

In caso di discordanza tra importi indicati in cifre e in lettere, prevale il corrispondente importo indicato in lettere.

La mancata indicazione dei costi della sicurezza e della manodopera relativi ai lavori, ai sensi dell'art. 95, comma 10, del Codice, comporterà l'esclusione dalla gara.

L'offerta economica, a pena di esclusione, è sottoscritta con le modalità indicate per la sottoscrizione della domanda di cui al paragrafo 15.1. In particolare deve essere sottoscritta da tutti i soggetti che costituiranno il raggruppamento o consorzio o aggregazione di imprese. Il progettista è tenuto a sottoscrivere l'offerta tecnica solo se partecipa in associazione con l'impresa di costruzioni.

Sono inammissibili le offerte economiche plurime, condizionate, alternative o espresse in modo indeterminato o che superino l'importo a base d'asta.

18. CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE

L'appalto è aggiudicato in base al criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, ai sensi dell'art. 95 comma 2 del Codice.

La valutazione dell'offerta sarà effettuata in base ai punteggi previsti al precedente paragrafo 16.

18.1 CRITERI DI VALUTAZIONE DELL'OFFERTA TECNICA

Il punteggio dell'offerta tecnica è attribuito sulla base dei criteri e sub-criteri motivazionali di valutazione dell'offerta e dei rispettivi pesi e sub-pesi riportati al precedente paragrafo 16.

La procedura per la valutazione delle singole offerte sarà effettuata da un'apposita Commissione, nominata con atto dirigenziale/gestionale successivamente alla scadenza del termine per la presentazione delle offerte ai sensi dell'art. 77, D. lgs. 50/2016 e s.m.i.

18.2 METODO DI ATTRIBUZIONE DEL COEFFICIENTE PER IL CALCOLO DEL PUNTEGGIO DELL'OFFERTA TECNICA

La Commissione procederà alla valutazione secondo quanto indicato al precedente paragrafo 16.

Per i sub criteri di valutazione C.1, C.2 e C.6, trattandosi di punteggi tabellari, gli stessi verranno attribuiti in maniera automatica.

Per tutti gli altri criteri di valutazione, in quanto discrezionali, si procederà come segue.

- Nel caso in cui alla gara vengano ammessi fino a n. 2 di offerenti:

i coefficienti espressi da ciascun Commissario su ciascuno dei criteri di valutazione ed i relativi punteggi saranno calcolati secondo quanto previsto dal par. V lettera a) delle Linee Guida ANAC n. 2 “Offerta economicamente più vantaggiosa”: “a) l'attribuzione discrezionale di un coefficiente (da moltiplicare poi per il punteggio massimo attribuibile in relazione al criterio), variabile tra zero e uno da parte di ciascun commissario di gara. Ciascun commissario attribuisce un punteggio a ciascuna offerta. Una volta che ciascun commissario ha attribuito il coefficiente a ciascun concorrente, viene calcolata la media dei coefficienti attribuiti, viene attribuito il valore 1 (uno) al coefficiente più elevato e vengono di conseguenza riparametrati tutti gli altri coefficienti”.

I coefficienti saranno ricavati mediante correlazione tra i livello qualitativi rilevati e i corrispondenti punteggi definiti nella seguente scala simbolica:

SCALA SIMBOLICA	Punteggi corrispondenti	Fasce qualitative corrispondenti ai fini della valutazione sintetica
Massima +	1	MASSIMO
Massima	0,9	

Alta +	0,8	ALTO
Alta	0,7	
Media +	0,6	MEDIO
Media	0,5	
Bassa +	0,4	BASSO
Bassa	0,3	MINIMO
Minima +	0,2	
Minima	0,1	
Nulla	0	NULLO

Non verrà effettuata alcun'altra riparametrazione sul punteggio complessivo ottenuto nell'offerta tecnica.

- Nel caso in cui alla procedura di gara vengano ammessi più di n. 2 offerenti:

i coefficienti saranno determinati attraverso la trasformazione in coefficienti variabili tra zero e uno dei valori attribuiti dai singoli commissari mediante confronto a coppie, seguendo le Linee Guida dell'ANAC e quanto già previsto dall'Allegato G lettera a) punto 2 del D.P.R. n. 207/2010.

Una volta terminati i confronti a coppie, si sommeranno i valori attribuiti ad ogni offerta da parte di tutti i commissari. Tali somme provvisorie verranno trasformate in coefficienti definitivi, riportando ad uno la somma più alta e proporzionando a tale somma massima le somme provvisorie prima calcolate.

Non verrà effettuata alcun'altra riparametrazione sul punteggio complessivo ottenuto nell'offerta tecnica.

Nel caso in cui non vengano dichiarati uno o più dati riferiti agli elementi oggetto dell'offerta tecnica, questi verranno considerati come non posseduti o non proposti e quindi verrà loro attribuito il punteggio zero.

18.3 METODO DI ATTRIBUZIONE DEL COEFFICIENTE PER IL CALCOLO DEL PUNTEGGIO DELL'OFFERTA ECONOMICA

E' attribuito all'offerta economica un coefficiente, variabile da zero ad uno, calcolato tramite la formula di interpolazione lineare:

$$C_i = R_a / R_{\max}$$

dove:

C_i = coefficiente attribuito al concorrente *i*-esimo

R_a = ribasso percentuale dell'offerta del concorrente *i*-esimo

R_{max} = ribasso percentuale dell'offerta più conveniente

Al concorrente che offrirà il ribasso percentuale più elevato sarà attribuito il massimo del punteggio (punti 20), a tutti gli altri offerenti saranno attribuiti punteggi decrescenti proporzionali alla riduzione percentuale offerta.

18.4 METODO PER IL CALCOLO DEI PUNTEGGI

La Commissione, terminata l'attribuzione dei coefficienti, procederà in relazione a ciascuna offerta, all'attribuzione dei punteggi per ogni singolo criterio seguendo il metodo aggregativo compensatore di cui alle Linee guida dell'ANAC n. 2 par.VI n. 1.

Il punteggio è dato dalla seguente formula:

$$P_i = C_{ai} * P_a + C_{bi} * P_b + \dots C_{ni} * P_n$$

dove:

P_i = punteggio concorrente *i*-esimo;

C_{ai} = coefficiente criterio di valutazione a del concorrente *i*-esimo;

C_{bi} = coefficiente criterio di valutazione b del concorrente *i*-esimo;

.....

C_{ni} = coefficiente criterio di valutazione n del concorrente *i*-esimo;

P_a = peso criterio di valutazione a;

P_b = peso criterio di valutazione b;

.....

P_n = peso criterio di valutazione n

Al fine di non alterare i pesi stabiliti tra i vari criteri, se nel singolo criterio o sub criterio nessun concorrente ottiene il punteggio massimo, tale punteggio viene riparametrato. La c.d.

“riparametrazione” si applica ai criteri di natura qualitativa. La stazione appaltante procederà ad assegnare al concorrente che ha ottenuto il punteggio più alto su un singolo criterio il massimo punteggio previsto per lo stesso e alle altre offerte un punteggio proporzionale decrescente.

In entrambi i casi (attribuzione discrezionale dei coefficienti secondo la scala simbolica o confronto a coppie), non verrà effettuata alcun'altra riparametrazione sul punteggio complessivo ottenuto nell'offerta tecnica.

19. SVOLGIMENTO OPERAZIONI DI GARA: APERTURA DELLA BUSTA A - VERIFICA DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA

Allo scadere del termine fissato per la presentazione delle offerte, le stesse sono acquisite definitivamente dal Portale e, oltre a non essere più modificabili o sostituibili, sono conservate dal Portale medesimo in modo segreto, riservato e sicuro.

Il Portale, al momento della ricezione dell'offerta, ottempera alla prescrizione di cui all'art. 58 comma 5 del D. lgs. n. 50/2016, inviando al concorrente una PEC di notifica del corretto recepimento dell'offerta presentata.

La prima seduta pubblica avrà luogo il giorno 7 febbraio 2023 alle ore 9:00 presso il Servizio Appalti e Contratti del Comune di Trieste – Piazza dell’Unità d’Italia n. 4 – Piano Ammezzato – stanza n. 11 e vi potranno partecipare i legali rappresentanti/procuratori delle imprese interessate oppure persone munite di specifica delega.

In assenza di tali titoli, la partecipazione è ammessa come semplice uditore.

Tale seduta pubblica, se necessario, sarà aggiornata ad altra ora o a giorni successivi, nel luogo, nella data e negli orari che saranno comunicati ai concorrenti a mezzo pubblicazione sul Portale nell'area pubblica “Bandi e Avvisi” all'interno dell'iniziativa di cui trattasi, nonché mediante utilizzo dell'Area Messaggi della RdO. Parimenti le successive sedute pubbliche saranno comunicate ai concorrenti con le medesime modalità.

Nei messaggi verrà inoltre inviato un link attraverso il quale i concorrenti potranno collegarsi da remoto

attraverso la piattaforma GoToMeeting.

Il soggetto che presiede la gara procederà, nella prima seduta pubblica, a verificare la ricezione dei plichi elettronici sul Portale e, una volta aperti, a controllare la completezza della documentazione amministrativa presentata.

Successivamente il soggetto che presiede la gara procederà a:

- a) verificare la conformità della documentazione amministrativa a quanto richiesto nel presente disciplinare;
- b) attivare la procedura di soccorso istruttorio di cui al precedente punto 14;
- c) redigere apposito verbale relativo alle attività svolte;
- d) sottoscrivere il verbale che determina le esclusioni e le ammissioni dalla procedura di gara, provvedendo altresì agli adempimenti di cui all'art. 29, comma 1, del Codice.

Ai sensi dell'art. 85, comma 5, primo periodo del Codice, la Stazione appaltante si riserva di chiedere agli offerenti, in qualsiasi momento nel corso della procedura, di presentare tutti i documenti complementari o parte di essi, qualora questo sia necessario per assicurare il corretto svolgimento della procedura.

Tale verifica avverrà, ai sensi degli artt. 81 e 216, comma 13 del Codice, attraverso l'utilizzo del sistema FVOE, reso disponibile dall'ANAC, con le modalità di cui alla Delibera n. 464 del 27 luglio 2022 dell'A.N.A.C.

20. COMMISSIONE GIUDICATRICE

La commissione giudicatrice è nominata, ai sensi dell'art. 216, comma 12 del Codice, dopo la scadenza del termine per la presentazione delle offerte ed è composta da un numero dispari di membri (minimo 3, massimo 5) esperti nello specifico settore cui si riferisce l'oggetto del contratto. In capo ai commissari non devono sussistere cause ostative alla nomina ai sensi dell'art. 77, comma 9, del Codice.

A tal fine i medesimi rilasciano apposita dichiarazione al Comune di Trieste.

La commissione giudicatrice è responsabile della valutazione delle offerte tecniche ed economiche dei

concorrenti e potrà fornire ausilio al RUP nella eventuale valutazione della congruità delle offerte tecniche.

Il Comune di Trieste pubblica, sul profilo del committente, nella sezione “amministrazione trasparente” la composizione della commissione giudicatrice e i *curricula* dei componenti, ai sensi dell'art. 29, comma 1 del Codice.

21. APERTURA DELLE BUSTE B E C- VALUTAZIONE DELLE OFFERTE TECNICHE ED ECONOMICHE

Una volta effettuato il controllo della documentazione amministrativa, il soggetto che presiede la gara procederà a consegnare gli atti alla commissione giudicatrice.

La commissione giudicatrice, in seduta pubblica, procederà all'apertura della busta concernente l'offerta tecnica ed alla verifica della presenza dei documenti richiesti dal presente disciplinare.

In una o più sedute riservate la commissione procederà all'esame ed alla valutazione delle offerte tecniche e all'assegnazione dei relativi punteggi applicando i criteri e sub-criteri indicati nel presente Disciplinare.

Successivamente, in seduta pubblica, la commissione darà lettura dei punteggi complessivamente attribuiti alle singole offerte tecniche e darà atto delle eventuali esclusioni dalla gara dei concorrenti.

Nella medesima seduta, o in una seduta pubblica successiva, la commissione procederà all'apertura della busta contenente l'offerta economica e quindi alla attribuzione dei relativi punteggi.

La Stazione appaltante procederà dunque all'individuazione dell'unico parametro numerico finale per la formulazione della graduatoria, ai sensi dell'art. 95 comma 9 del Codice.

Nel caso in cui le offerte di due o più concorrenti ottengano lo stesso punteggio complessivo ma punteggi parziali differenti, sarà collocato primo in graduatoria il concorrente che ha ottenuto il maggior punteggio sull'offerta tecnica.

Nel caso in cui le offerte di due o più concorrenti ottengano lo stesso punteggio complessivo e gli stessi punteggi parziali per il prezzo e per l'offerta tecnica, si procederà mediante sorteggio in seduta pubblica.

All'esito delle operazioni di cui sopra, la commissione, in seduta pubblica, redige la graduatoria e procede ai sensi di quanto previsto al punto 23.

Qualora individui offerte che superano la soglia di anomalia di cui all'art. 97, comma 3 del Codice, e in ogni altro caso in cui, in base a elementi specifici, l'offerta appaia anormalmente bassa, la commissione, chiude la seduta pubblica dando comunicazione al RUP, che procederà secondo quanto indicato al successivo punto 22.

In qualsiasi fase delle operazioni di valutazione delle offerte tecniche ed economiche, la commissione provvede a comunicare, tempestivamente al RUP i casi di esclusione da disporre per:

- mancata separazione dell'offerta economica dall'offerta tecnica, ovvero l'inserimento di elementi concernenti il prezzo in documenti contenuti nella busta B qualora, nel caso concreto, essi siano in grado di risalire al contenuto della busta C;
- presentazione di offerte parziali, plurime, condizionate, alternative nonché irregolari, ai sensi dell'art. 59, comma 3, lett. a) del Codice, in quanto non rispettano i documenti di gara, ivi comprese le specifiche tecniche;
- presentazione di offerte inammissibili, ai sensi dell'art. 59, comma 4 lett. a) e c) del Codice, in quanto la commissione giudicatrice ha ritenuto sussistenti gli estremi per informativa alla Procura della Repubblica per reati di corruzione o fenomeni collusivi o ha verificato essere in aumento rispetto all'importo a base di gara.

In tali casi il RUP procederà alle comunicazioni di cui all'art. 76 comma 5 lettera b) del Codice.

22. VERIFICA DI ANOMALIA DELLE OFFERTE

Al ricorrere dei presupposti di cui all'art. 97, comma 3 del Codice, e in ogni altro caso in cui, in base a elementi specifici, l'offerta appaia anormalmente bassa, il RUP, avvalendosi, se ritenuto necessario, della commissione, valuta la congruità, serietà, sostenibilità e realizzabilità delle offerte che appaiono anormalmente basse.

Si procede a verificare la prima migliore offerta anormalmente bassa. Qualora tale offerta risulti

anomala, si procede con le stesse modalità nei confronti delle successive offerte, fino ad individuare la migliore offerta ritenuta non anomala. E' facoltà della Stazione appaltante procedere contemporaneamente alla verifica di congruità di tutte le offerte anormalmente basse.

Il RUP richiede per iscritto al concorrente la presentazione, per iscritto, delle spiegazioni, se del caso indicando le componenti specifiche dell'offerta ritenute anomale.

A tal fine, assegna un termine non inferiore a quindici giorni dal ricevimento della richiesta.

Il RUP, con il supporto della commissione, esamina in seduta riservata le spiegazioni fornite dall'offerente e, ove le ritenga non sufficienti ad escludere l'anomalia, può chiedere, anche mediante audizione orale, ulteriori chiarimenti, assegnando un termine massimo per il riscontro.

Il RUP esclude, ai sensi degli articoli 59, comma 3 lett. c) e 97, commi 5 e 6 del Codice, le offerte che, in base agli elementi forniti con le spiegazioni risultino, nel complesso, inaffidabili e procede ai sensi del seguente punto 23.

23. AGGIUDICAZIONE DELL'APPALTO E STIPULA DEL CONTRATTO

La proposta di aggiudicazione è formulata dalla commissione giudicatrice in favore del concorrente che ha presentato la migliore offerta. Con tale adempimento la commissione chiude le operazioni di gara e trasmette al RUP tutti gli atti e documenti ai fini dei successivi adempimenti.

Qualora vi sia stata verifica di congruità delle offerte anomale di cui al punto 22, la proposta di aggiudicazione è formulata dal RUP al termine del relativo procedimento.

Qualora nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto, la Stazione Appaltante si riserva la facoltà di non procedere all'aggiudicazione ai sensi dell'art. 95, comma 12 del Codice.

Prima dell'aggiudicazione, la Stazione Appaltante procede a:

- richiedere, ai sensi dell'art. 85 comma 5 del Codice, al concorrente cui ha deciso di aggiudicare l'appalto i documenti di cui all'art. 86 del Codice, ai fini della prova dell'assenza dei motivi di esclusione di cui all'art. 80 (ad eccezione con riferimento ai subappaltatori, del comma 4) e del

rispetto dei criteri di selezione di cui all'art. 83 del medesimo Codice.

L'acquisizione dei suddetti documenti avverrà attraverso l'utilizzo del sistema FVOE.

- richiedere, laddove non sia stata effettuata la verifica di congruità dell'offerta, i documenti necessari alla verifica di cui all'art. 97, comma 5, lett. d) del Codice.

La Stazione appaltante, previa verifica ed approvazione della proposta di aggiudicazione ai sensi dell'art. 32, comma 5 e 33 comma 1 del Codice, aggiudica l'appalto.

A decorrere dall'aggiudicazione, la Stazione Appaltante procede, entro cinque giorni, alle comunicazioni di cui all'art. 76 comma 5 lettera a) del Codice.

L'aggiudicazione diventa efficace, ai sensi dell'art. 32, comma 7 del Codice, all'esito positivo della verifica del possesso dei requisiti prescritti.

In caso di esito negativo delle verifiche, ovvero di mancata comprova dei requisiti, la Stazione appaltante procederà alla revoca dell'aggiudicazione e alla segnalazione all'ANAC.

La Stazione appaltante procederà, con le modalità sopra indicate, nei confronti del secondo graduato.

Nell'ipotesi in cui l'appalto non possa essere aggiudicato neppure a favore del concorrente collocato al secondo posto nella graduatoria, la Stazione Appaltante procederà, con le medesime modalità sopra indicate, scorrendo la graduatoria.

La stipulazione del contratto è subordinata al positivo esito delle verifiche previste dalla normativa vigente in materia di lotta alla mafia (D. lgs. n. 159/2011 c.d. Codice Antimafia). Qualora la Stazione Appaltante proceda ai sensi degli artt. 88 comma 4-bis e 92 comma 3 del D. lgs. n. 159/2011, recederà dal contratto laddove si verificano le circostanze di cui agli artt. 88 commi 4-*bis* e 4-*ter* e 92 commi 3 e 4 del citato decreto.

Il contratto, ai sensi dell'art. 32, comma 9 del Codice, non potrà essere stipulato prima di 35 giorni (*stand still*) dall'invio dell'ultima delle comunicazioni del provvedimento di aggiudicazione intervenute ai sensi dell'art. 76 comma 5 lettera a).

La stipula ha luogo, ai sensi dell'art. 32 comma 8 del Codice, entro 60 giorni dall'intervenuta efficacia

dell'aggiudicazione, salvo il differimento espressamente concordato con l'aggiudicatario.

Il contratto sarà stipulato in modalità elettronica.

L'aggiudicatario deposita, prima o contestualmente alla sottoscrizione del contratto di appalto, i contratti continuativi di cooperazione, servizio e/o fornitura di cui all'art. 105 comma 3 lettera c bis) del Codice.

All'atto della stipulazione del contratto, l'aggiudicatario deve presentare la garanzia definitiva da calcolare sull'importo contrattuale, secondo le misure e le modalità previste dall'art. 103 del Codice e le polizze assicurative previste dal Capitolato Speciale d'Appalto.

Il contratto d'appalto è soggetto agli obblighi in tema di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla L. 13 agosto 2010, n. 136.

Ai sensi dell'art. 105 comma 2 del Codice, l'affidatario comunica, per ogni sub-contratto che non costituisce subappalto, l'importo e l'oggetto del medesimo, nonché il nome del sub-contraente, prima dell'inizio della prestazione.

Nei casi di cui all'art. 110 comma 1 del Codice la Stazione appaltante interpella progressivamente i soggetti che hanno partecipato alla procedura di gara, risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di stipulare un nuovo contratto per l'affidamento dell'incarico o per il completamento del servizio.

Le spese relative alla pubblicazione del bando e dell'avviso sui risultati della procedura di affidamento, ad esclusione dei costi del concessionario di pubblicità, ai sensi dell'art. 216, comma 11 del Codice e del D.M. 2 dicembre 2016 (GU 25.01.2017 n. 20), sono a carico dell'aggiudicatario e dovranno essere rimborsate al Comune di Trieste entro il termine di sessanta giorni dall'aggiudicazione.

L'importo presunto delle spese di pubblicazione è pari ad Euro 7.000,00 IVA inclusa. La Stazione appaltante comunicherà all'aggiudicatario l'importo effettivo delle suddette spese, fornendone i giustificativi, nonché le relative modalità di pagamento.

Sono a carico dell'aggiudicatario anche tutte le spese contrattuali, gli oneri fiscali quali imposte e tasse – ivi comprese quelle di registro ove dovute – relative alla stipulazione del contratto.

24. DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE

Per le controversie derivanti dal contratto è competente il Foro di Trieste, rimanendo espressamente esclusa la compromissione in arbitri.

Per l'esecuzione dell'opera verrà nominato il Collegio Consultivo Tecnico.

Tutte le controversie derivanti dall'esecuzione del contratto, comprese quelle conseguenti al mancato raggiungimento dell'accordo bonario saranno deferite alla cognizione della Competente Autorità Giudiziaria Ordinaria.

25. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

I dati raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, ai sensi del D. Lgs 30 giugno 2003 n. 196 e del Regolamento (CE) 27 aprile 2016, n. 2016/679/UE, esclusivamente nell'ambito della gara regolata dal presente disciplinare di gara.

Trieste, 28 dicembre 2022

IL DIRETTORE DI SERVIZIO

(dott. Riccardo Vatta)